

Luglio
2020



[Globale Piccola e Media Impresa]

Contratto di Assicurazione Incendio All Risks, Furto, Responsabilità Civile, Elettronica, Danni all'Ambiente, Assistenza e Tutela Legale dedicato alla piccola e media impresa

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

GLOBALE PICCOLA E MEDIA IMPRESA **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
2.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	10
2.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione	10
2.3 - Recesso in caso di Sinistro	10
2.4 - Modifiche dell'Assicurazione	10
2.5 - Altre Assicurazioni	10
2.6 - Dichiarazioni sui Rischi assicurati	10
2.7 - Aggravamento del Rischio	10
2.8 - Diminuzione del Rischio	10
2.9 - Oneri fiscali	10
2.10 - Rinvio alle norme di legge	10
2.11 - Foro competente	10
2.12 - Adeguamento automatico annuale - Indicizzazione	10
2.13 - Assicurazione per conto altrui	11
2.14 - Ispezione delle Cose assicurate	11
2.15 - Recesso da contratti conclusi a distanza	11
2.16 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	11
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	12
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS	13
4.1 - Condizioni di operatività	13
4.2 - Oggetto dell'Assicurazione	12
4.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti, se assicurato il Contenuto	14
4.4 - Cose escluse dall'Assicurazione	15
4.5 - Esclusioni	15
4.6 - Garanzie facoltative	16
4.7 - Franchigia di sezione	20
4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	20
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	23
5.1 - Condizioni di operatività	23
5.2 - Oggetto dell'Assicurazione	23
5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	24
5.4 - Cose escluse dall'Assicurazione	26
5.5 - Esclusioni	26
5.6 - Garanzie facoltative	27
5.7 - Franchigia di sezione	27
5.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	27
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	29
6.1 - Condizioni di operatività	29
6.2 - Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	29
6.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	30
6.4 - Esclusioni	31
6.5 - Garanzie facoltative	32
6.6 - Franchigia di sezione	35
6.7 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	35
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	37
7.1 - Condizioni di operatività	37
7.2 - Oggetto dell'Assicurazione	37
7.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	37
7.4 - Cose escluse dall'Assicurazione	38
7.5 - Esclusioni	38
7.6 - Garanzie facoltative	39
7.7 - Franchigia di sezione	40
7.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	40
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE	41
8.1 - Condizioni di operatività	41

8.2 - Oggetto dell'Assicurazione	41
8.3 - Denuncia cumulativa	42
8.4 - Regime Temporale	42
8.5 - Estensione territoriale	42
8.6 - Limiti di Indennizzo e scoperti	42
8.7 - Ispezioni tecniche e documentazione	42
8.8 - Dismissione Siti Assicurati e sospensione attività	42
8.9 - Delimitazioni dei Rischi Assicurati	43
8.10 - Sanzioni e penali	43
8.11 - Esclusione dal novero dei terzi	43
 9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	 44
9.1 - Servizio Assistenza Impresa	44
9.2 - Servizio Assistenza alla persona	45
9.3 - Servizio Assistenza Digitale sicuro	46
9.4 - Estensione territoriale	47
9.5 - Esclusioni (valide per tutte le Prestazioni)	47
9.6 - Limitazioni delle garanzie	48
 10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	 49
10.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza	49
10.2 - Assicurati	49
10.3 - Ambito di operatività delle garanzie	49
10.4 - Garanzie prestate - Opzione Light	49
10.5 - Garanzie prestate - Opzione Premium	50
10.6 - Garanzie facoltative	52
10.7 - Spese non coperte dalla Polizza	53
10.8 - Esclusioni	54
10.9 - Limiti di copertura	55
10.10 - Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile	55
10.11 - Estensione territoriale (dove operano le garanzie)	55
10.12 - Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)	55
 11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	 56
11.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate	56
11.2 - Norme valide per le sezioni Incendio All Risks, Furto, Elettronica	56
11.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile	61
11.4 - Norme valide per la sezione Danni all'ambiente	62
11.5 - Norme valide per la sezione Assistenza	64
11.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale	64

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Acque (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le Acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

Addetti: i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti e le persone fisiche che partecipano allo svolgimento dell'Attività Dichiarata sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti ed i consisti.
Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.

Agenti Inquinanti (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

Alert (definizione valida solo per la sezione Assistenza): segnalazione, tramite sms o e-mail, inviata dalla piattaforma "globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com" che informa di un livello di rischio per i dati personali e di immagine.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione e Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Apparecchi ad Uso Mobile (definizione valida solo per la sezione Elettronica): apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'Ubicazione indicata sulla Scheda di Polizza.
Sono esclusi gli Apparecchi ad Uso Mobile oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

Apparecchio Digitale (definizione valida solo per la sezione Assistenza): apparecchi di rete fissa o mobile quali notebook, PC desktop, router, tablet, smartphone, di proprietà dell'Assicurato o di un appartenente al suo nucleo Familiare.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurato per il Servizio Assistenza alla Persona (definizione valida solo per la sezione Assistenza): i Titolari, i Legali Rappresentanti dell'Azienda Contraente comunicati, con il massimo di 2 nominativi.

Assicurato per il Servizio Assistenza Digitale Sicuro (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il Titolare, il Legale Rappresentante della Azienda Contraente comunicato, con il massimo di 1 nominativo.

Assicurato per il Servizio Assistenza Impresa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il Contraente di Polizza.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile.

Attività Dichiarata: l'attività svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di Polizza.

Attività Presso Terzi (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le attività assicurate indicate nella Scheda di Polizza che l'Assicurato svolge presso terzi e al di fuori di eventuali Siti Assicurati.

Beni dell'Assicurato (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'Attività Dichiarata assicurata, compresi fabbricati, macchinari e Merci.

Azienda (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il luogo situato in territorio italiano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dalla visura ordinaria della Camera di Commercio.

Carico e Scarico (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle Merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle Merci tra due veicoli.

Centro Commerciale: insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più fabbricati collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Claims Made (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il regime temporale di una garanzia che vincola l'operatività della garanzia stessa al pervenire all'Assicurato di un reclamo o pretesa durante la vigenza della copertura.

Condizioni Originarie (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all'Ambiente.

Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività Dichiarata:

- **Cose Particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, pietre litografiche, Lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali.
- **Macchinario e Attrezzatura:** macchine, apparecchi anche elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'Attività Dichiarata assicurata; basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.); macchine operatrici e carrelli (anche se iscritti al P.R.A.), insegne e cartelloni pubblicitari; mobilio, arredamento, rivestimenti diversi da quelli previsti nella definizione di Fabbricato, soffittature e soppalchi; vasche, cisterne, serbatoi e silos anche non in muratura; impianti, comprese le relative parti murarie, o arredi di pertinenza dell'Attività Dichiarata diversi da quelli compresi nella definizione di Fabbricato. Sono incluse le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità – anche se non installate dal conduttore e non di sua proprietà – purché non sia assicurato il fabbricato.
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi e supporti; stampati e materiale pubblicitario; scarti e residui di lavorazione. Sono parificati alle Merci:
 - Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali (come da relative definizioni) nei quantitativi tollerati;
 - Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, anche ad uso mobile, quando siano oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
 - cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, in riparazione o in deposito, compresi i veicoli di terzi iscritti al P.R.A. e, per le sole attività di riparazione, assistenza e commercializzazione di veicoli, anche quelli non ancora immatricolati.Nel valore delle Merci si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
- **Merci Speciali:** cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
- **Oggetti Pregiati:** pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.
- **Supporto Dati:** il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche.
- **Valori e Denaro:** denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Convivente More Uxorio: persona che, in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato ed ha in comune con esso la residenza anagrafica, o il domicilio abituale o lo stato di famiglia.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di Rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Danno all'Ambiente (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'art. 304, con riferimento alla Parte quarta Titolo V e alla Parte sesta del D. Lgs. 152/2006.

Dipendenze e/o Pertinenze: magazzini, depositi, cantine, locali ed edifici minori che completano, anche se separati, l'edificio principale.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione: azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Evento Naturale Eccezionale (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): evento determinato da fattori naturali non antropici quali:

- sisma, Alluvione, frana, maremoto, vento, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- gli eventi eccezionali atmosferici per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche.

Fabbricato: la costruzione edile o il complesso di costruzioni edili in cui si svolge l'Attività Dichiarata (o che contiene i locali in cui si svolge l'Attività Dichiarata), inclusi i piazzali, i lastricati e le strade interne. Sono comprese le opere di fondazione ed interrate, gli impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati che siano considerati immobili per natura e destinazione quali: impianti idrici, elettrici, di allarme, di segnalazione, di video sorveglianza e termici, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, ascensori, scale mobili e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Familiare (definizione valida solo per la sezione Assistenza): figlio/figlia, coniuge o Convivente More Uxorio, partner dell'unione civile, fratello/sorella, genitore dell'Assicurato e in generale, ogni parente o affine convivente con l'Assicurato come risultante da certificato di stato di famiglia.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fornitore Pronto Intervento (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): BELFOR Italia S.r.l., sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria 18 e sede amministrativa in Cardano al Campo (VA), Via Giovanni XXIII 181.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com: (definizione valida solo per la sezione Assistenza); la piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web.

Impermeabilizzazione (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di Agenti Inquinanti.

Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna al Fabbricato;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive;
- dispositivo dotato di allerta telefonica automaticamente attivata verso almeno una utenza privata e contemporaneamente, od in immediata successione, verso un Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di Allarme Generico: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna al Fabbricato;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianti ed Apparecchiature Elettroniche (definizione valida solo per la sezione Elettronica): sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; personal computers e minielaboratori, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme e di telecontrollo; impianti di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di simile inerente all'Attività Dichiarata assicurata esclusi: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.

Sono esclusi gli Impianti e apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;

- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Infortunio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Interrato (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.

Interventi di Emergenza (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.

Interventi di Ripristino (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intende l'insieme degli interventi di:

- Ripristino Primario e Riqualificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti;
- Ripristino Compensativo e complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Loss Occurrence (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia stessa opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei Mezzi di Chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Malattia (definizione valida solo per la sezione Assistenza): ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Mezzi di Chiusura

- **Normali:** elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - robusti Serramenti di legno, di materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, purché chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate al muro, all'interno delle quali sono ammesse Luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.
- **Rafforzati:** elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza Luci di sorta, purché chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro e con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente inferiore a 50 per 18 cm. e, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie inferiore a 400 cmq.

Mezzi di Custodia: contenitori quali casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, corpi di contenimento interamente in acciaio o leghe metalliche aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore e dotati di congegni di chiusura atti a contrastare attacchi per mezzo di tradizionali strumenti manuali o meccanici;
- battenti dotati di protezione delle cerniere;
- movimento di chiusura tramite serratura di sicurezza o combinazione numerica atte a movimentare catenacci multipli ad espansione.

I Mezzi di Custodia devono avere peso non inferiore a kg. 150 oppure, se casseforti a muro, devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio integrato nel corpo della cassaforte, atto ad impedirne l'asportazione senza demolizione del muro stesso.

Minaccia Imminente (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente.

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli Solari Termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni atmosferici anche di forte intensità.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Perdita Temporanea (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti e/o dei Servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Periodo di Vigenza della Polizza (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il periodo di operatività della Polizza decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione per come risultante dalla Scheda di Polizza.

Perimetro Aziendale: vedi "Ubicazione".

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Pertinenze e/o Dipendenze: vedi "Dipendenze e/o Pertinenze".

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Prestatori di Lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività Dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di Lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa per un Sinistro previsto dal Servizio Assistenza.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Principio di Precauzione (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente.

Prove di Tenuta (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi Interrati, eseguite a cura di professionisti/società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0.5 l/h.

Rapina: reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Residenza (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale come risulta da certificato di Residenza.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricovero (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Ripristino Compensativo (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat Naturali Protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare la Perdita Temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Ripristino Complementare (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat Naturali Protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.

Ripristino Primario (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all'Ambiente:

- alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni Originarie;
- al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l'ambiente; tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

Riqualificazione Ambientale (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

Rischi Assicurati (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): quei Siti o Attività Presso Terzi per le quali è fornita copertura così come indicati nella Scheda di Polizza.

Rischio Locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati ai locali o ai Fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato.

Risorse Naturali (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le Risorse Naturali comprendono:

- le Specie e gli Habitat naturali protetti;
- le Acque;
- il Terreno;
- l'aria.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di indennizzo o di risarcimento a terzi danneggiati.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei Mezzi di Chiusura dei locali tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, saracinesche, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Servizi delle Risorse Naturali (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sinistro (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): l'evento dal quale deriva il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente.

Sinistro (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/garanzia assicurativa.

Siti Assicurati (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): i siti o le aree perimetrate indicate nella Scheda di Polizza, sottoposte al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano.

Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Sostanze Pericolose (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti.

Specie e Habitat Naturali Protetti (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che definisce il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura Organizzativa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle condizioni di assicurazione.

Terreno (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le Acque sotterranee.

Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l'effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Costruttiva: può essere di:

- **Tipo A: Interamente Incombustibile:** corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armatura e manto di copertura del Tetto, finestre e lucernari in materiali Incombustibili. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili;
- **Tipo B: Parzialmente combustibile:** corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili. Solai, armatura del Tetto, finestre e lucernari comunque costruiti. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili.

Transazione: accordo con il quale le Parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Ubicazione: il luogo opportunamente delimitato e recintato, il cui indirizzo è indicato nella Scheda di Polizza o sui relativi allegati, nel quale si svolge l'Attività Dichiarata.

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore di Ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore dei beni assicurati superiore alla Somma Assicurata, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetro Antisfondamento o Stratificato: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro tra loro accoppiati rigidamente, con interposto uno strato materiale plastico, per l'intera superficie, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Viaggio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): qualunque località ad oltre 50 km dal comune di Residenza dell'Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, *la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.*

2.3 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.5 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi Rischi.

2.6 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.8 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.9 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.10 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.11 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;

- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i Valori espressi in percentuale, nonché l'intera Sezione "8 - Norme che regolano la Sezione Danni all'Ambiente" e tutte le Prestazioni della sezione "9 – Norme che regolano la Sezione Assistenza".

2.13 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.14 – Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza

In caso di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Il Contraente dovrà inoltre restituire alla Società copia dei documenti assicurativi, fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie.

2.16 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente Assicurazione non sarà operante e l'assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito agli aspetti di seguito elencati, l'Assicurazione - per ciascuna Ubicazione assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare, *l'Attività esercitata deve:*

- coincidere con quella/e dichiarata/e in Scheda di Polizza;
- essere quella cui sono destinati i Fabbricati, comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Ubicazione assicurata. E' comunque ammessa la presenza di locali adibiti a civile abitazione del Contraente/Assicurato, *purché intercomunicanti con il Fabbricato in cui si svolge l'attività esercitata, oppure comunque ubicati all'interno del Perimetro Aziendale;*
- occupare fino ad un massimo di 10 (dieci) Addetti, in base al significato che di tale termine si è convenuto nelle Definizioni.

Premesso che il dato relativo al numero degli Addetti, come risulta dalla Scheda di Polizza, viene acquisito dalla Società sulla base delle dichiarazioni del Contraente/Assicurato, si prende atto tra le Parti che - per eventuali differenze tra il numero dichiarato e quello effettivamente riscontrabile - troveranno applicazione le disposizioni contenute negli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, *fermo restando quanto stabilito dall'art. "11.3.3. Assicurazione parziale" e "11.6.6. Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano i Sinistri" specificatamente valide per la Sezione di Responsabilità Civile e per quella di Tutela Legale.*

Sono inoltre valide per tutte le Sezioni le seguenti condizioni:

Trasloco

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita presso altra Ubicazione, il Contraente/Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società il nuovo indirizzo. In tale evenienza, durante il periodo del trasloco e comunque non oltre i quindici giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento, le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti sia per il vecchio indirizzo, sia per quello nuovo. *Questo a condizione che la nuova Ubicazione sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, in quello dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.* Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione del Contraente/Assicurato, le garanzie saranno operanti solamente per la nuova Ubicazione, fermo quanto disposto dall'art. "2.7 – Aggravamento del Rischio" e fatto salvo l'obbligo del Contraente di richiedere alla Società la sostituzione della Polizza per aggiornarne le caratteristiche e le condizioni.

Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi, le Somme assicurate, i Massimali e gli eventuali Limiti di Indennizzo rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche nel caso di Sinistro che interessi entrambe le ubicazioni.

Rischio Ambientale

Il presente contratto consente l'acquisto di una specifica Sezione a tutela dei rischi contro i danni all'ambiente. Pertanto, nel caso in cui essa non venisse attivata, *sono sempre e comunque esclusi dalla garanzia il danno all'ambiente o la sua Minaccia Imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento, per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e dalla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti.*

Restano ferme le specifiche esclusioni presenti nelle singole Sezioni.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

(la Sezione Incendio All Risks è operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

4.1 - Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Incendio All Risks)

In merito agli aspetti di seguito elencati, l'Assicurazione - per ciascuna Ubicazione assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare:

1) **Il Fabbricato, incluse eventuali Dipendenze e Pertinenze, che risulti assicurato o che contenga le Cose assicurate, deve:**

- non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
- risultare conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:
 - a) **Tipo A**, ossia interamente in materiale Incombustibile;
 - b) **Tipo B**, ossia parzialmente in materiale combustibile.

A prescindere dalla Tipologia Costruttiva, sia essa di tipo A o di tipo B, non hanno comunque influenza nella valutazione del rischio:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, **la cui area coperta non superi 1/4 dell'area coperta complessiva del Fabbricato di cui fa parte;**
- i materiali combustibili presenti nelle pareti esterne, diverse dalle finestre, **se la superficie da essi occupata non supera 1/5 di quella totale delle pareti esterne;**
- le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti in genere, anche se in materiali combustibili;
- i soppalchi in materiali combustibili, **se la loro superficie non eccede 1/4 di quella dei locali in cui si trovano;**
- i gazebo, le tettoie esterne combustibili, le strutture pressostatiche, le costruzioni in legno o plastica o aventi pareti - fisse o mobili - in telo, **se la superficie da essi occupata non supera 1/4 della superficie coperta complessiva dei Fabbricati.**

Nell'ambito delle ubicazioni indicate sulla Scheda di Polizza, e ferma la somma complessivamente assicurata, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati, **(purché non superino complessivamente 1/4 dell'area coperta)**, ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'attività esercitata. L'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e delle parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera, nell'area dello stabilimento.

Ai fini della presente Sezione, il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione alla Società, **sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni esercitate.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli artt. "2.6 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati" e "2.7 – Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e agli artt. "11.2.2. Determinazione del danno", "11.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate" delle "Norme che regolano i Sinistri".

2) ferma la necessaria coincidenza dell'attività esercitata con quella dichiarata in Scheda di Polizza,

- a) il Contenuto può prevedere:
- fino ad un massimo di 500 kg di Infiammabili, così come descritti nelle Definizioni. Non si considerano Infiammabili le Merci ed i prodotti finiti propri dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono influenti anche gli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli;
 - fino ad un massimo di 1kg di Esplosivi, così come descritti nelle Definizioni;
 - fino ad un massimo 500 kg di Merci Speciali, così come descritte nelle Definizioni. **Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito proprio dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza;**
 - Merci riferite ad un'attività diversa da quella esercitata, **per un valore non superiore al 10% di quello complessivo e comunque ad Euro 10.000,00. Entro tale limite non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza;**
- b) non si considerano aggravamento, ai fini della valutazione del rischio:
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie o accessorie (ad eccezione delle operazioni di verniciatura con utilizzo di Infiammabili), **purché la loro superficie complessiva sia inferiore ad 1/4 di quella totale coperta;**
 - le operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione del Macchinario e dell'Attrezzatura; conservazione, trattamento e disinfezione delle Merci.

4.2 - Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'attività esercitata, **dichiarata dal Contraente e descritta in Scheda di Polizza**, si intendono assicurati – **a seconda delle opzioni prescelte** – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambi). Quando assicurato il Contenuto, se una cosa fosse di dubbia attribuzione rispetto alle Definizioni, essa risulterà convenzionalmente attribuita alla voce descritta come: "Macchinario e Attrezzatura".

Detti beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

Fatte salve le esclusioni previste dalle singole estensioni di garanzia, il Contenuto assicurato, ad eccezione di "Valori e Denaro", "Gioielli e Preziosi", "Oggetti Pregiati" e "Cose Particolari", può trovarsi anche negli spazi all'aperto ed in quelli immediatamente adiacenti ai locali, purché nell'ambito dell'Ubicazione descritta in Scheda di Polizza.

Ciò premesso, la Società indennizza, entro le Somme assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "4.7 - Franchigia di sezione" e "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento non espressamente escluso. La garanzia è operante anche per i danni causati da colpa grave

del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dal Contraente o dall'Assicurato, dai soccorritori o da qualunque persona, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Inoltre, *in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti:*

- 1) le spese sostenute per:
 - a) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica autorizzata i residui del Sinistro, *esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro;*
 - b) corrispondere, *nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria*, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dalle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
 - c) corrispondere, *nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria*, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati;
- 2) nel caso in cui risulti assicurato il Fabbricato, la Società rimborsa altresì:
 - d) i canoni di affitto effettivamente non percepiti per l'immobile locato a terzi e dichiarato inagibile, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e comunque *entro e non oltre il limite di 12 mesi dall'evento dannoso e purché il Fabbricato risulti danneggiato;*
 - e) i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sul Contraente/Assicurato, o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato, per effetto delle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza;
- 3) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, la Società rimborsa inoltre le spese sostenute per:
 - f) la rimozione, il trasporto, il deposito temporaneo presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, *quando tali spese si rendano necessarie ad eseguire le riparazioni del Fabbricato o del Contenuto danneggiati, oppure quando le Autorità abbiano dichiarato l'indisponibilità o l'inagibilità dei locali.*

4.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti, *se assicurato il Contenuto*

Se assicurata la Partita "Contenuto", si devono intendere operanti le seguenti estensioni di garanzia.

4.3.1. Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza

La Società, a parziale deroga dell'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione", primo capoverso, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Macchinario, dall'Attrezzatura o dalle Merci, *in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione*, quando gli stessi si trovino *temporaneamente* presso terzi - inclusa l'abitazione del Contraente o dell'Assicurato - per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali.

La presente estensione di garanzia:

- è operante *purché i beni assicurati non siano posti all'aperto;*
- *vale limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;*

In caso di Sinistro, il valore dei beni temporaneamente presso terzi non verrà considerato ai fini dell'applicazione dell'articolo "11.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate" delle "Norme che regolano i Sinistri".

4.3.2. Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate

La Società, a parziale deroga dell'art. "4.5 – Esclusioni", punto 21, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Macchinario, dall'Attrezzatura e dalle Merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti, per effetto di Incendio o Esplosione non causati da ordigni esplosivi.

La presente estensione di garanzia cessa nel momento in cui i beni sono stati scaricati dai veicoli; è operante solo nei limiti del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed esclusivamente:

- *se i beni trasportati sono inerenti all'Attività Dichiarata e non sono altrimenti assicurati;*
- *se il veicolo utilizzato è idoneo ed autorizzato al trasporto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.*

Sono comunque esclusi i danni:

- a Valori, Denaro, Gioielli e Preziosi;
- a veicoli iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'Attività Dichiarata;
- a Merci già danneggiate;
- a Merci Infiammabili o Esplosivi;
- a carburanti;
- ad animali vivi;
- a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati;
- a Merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermini/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale;
- verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

La presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e non è valida per Contraenti/Assicurati la cui attività consista in trasporti e logistica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corrieri, spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio, traslocatori).

4.4 - Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) terreni, boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati. Animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza e limitatamente ai danni da Incendio);
- b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscriverne al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- c) beni mobili o immobili in leasing, se assicurati da altre polizze;
- d) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica polizza trasporti;
- e) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se assicurate alla sezione Elettronica della presente Polizza o con altra Polizza Elettronica;
- f) linee di trasmissione e distribuzione esterne all'Ubicazione assicurata.

4.5 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:

- 1) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxor o partner dell'unione civile, dei figli (anche adottivi), di qualsiasi parente o affine convivente, ovvero – trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche). Produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 4) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web, cloud informatici o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- 5) smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 6) ordinanze o disposizioni di Autorità, Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione";
- 7) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- 8) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
- 9) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
- 10) eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere, salvo quanto stabilito dall'apposita garanzia facoltativa, se acquistata;

Sono inoltre sempre esclusi:

- 11) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione".

Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da:

- 12) cavitazione, umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione ed escursioni termiche, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione;
- 13) termiti, insetti, vermi, roditori, microrganismi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- 14) mancata o anormale produzione o distribuzione di gas e acqua, di energia elettrica, termica o idraulica;
- 15) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- 16) ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene;
- 17) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;
- 18) rotture, guasti, guasti meccanici, mancato o anormale funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature in genere e loro sistemi di azionamento o controllo. Rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, manipolazione in genere dei beni assicurati;
- 19) urto di veicoli, natanti, mezzi di sollevamento o trasporto se di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato o ai suoi Addetti;
- 20) Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei Prestatori di Lavoro o degli Addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
- 21) trasporto, trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura, collaudi, prove ed esperimenti;
- 22) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di lavorazione, di installazione, di stoccaggio/conservazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto, vizi di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore, il venditore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate;
- 23) uso di sostanze, Merci o macchinari difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, sapore e colore delle Merci in produzione;
- 24) mescolamento di Merci tra loro o con altre cose o sostanze in genere;
- 25) omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- 26) difetti che, all'atto della stipula della Polizza, fossero noti al Contraente/Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;

- 27) carenza di manutenzione, usura, logoramento, erosione, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e naturale o graduale deterioramento;
- 28) sospensioni o interruzioni di reazioni termiche, chimiche, biologiche o altre interruzioni ed alterazioni di processo che danneggino le Merci in lavorazione, a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 29) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione.

Salvo quanto stabilito dall'art. "4.6 – Garanzie facoltative", per le garanzie attivate, sono infine sempre esclusi i danni causati o derivati da:

- 30) gelo, Eventi atmosferici in genere quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sovraccarico di neve;
- 31) rottura di Lastre;
- 32) bagnamento, Allagamento e danni da acqua a da altri liquidi in genere;
- 33) guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere;
- 34) colaggio o fuoriuscita di acqua o liquidi dagli impianti automatici di estinzione;
- 35) dispersione di liquidi ed altri prodotti contenuti in serbatoi, silos, vasche, cisterne e contenitori;
- 36) mancato o anormale riscaldamento, climatizzazione o mantenimento della temperatura e/o atmosfera controllata, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 37) fenomeni elettrici di qualsiasi natura.

Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui ai punti da 12 a 37, derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

4.6 - Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

4.6.1. Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, **e nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza**, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione o in comodato dall'Assicurato stesso ed indicato in Scheda di Polizza, comprese eventuali Dipendenze e/o Pertinenze, causati da Incendio o da altro evento garantito dalla presente Polizza, anche se causato con colpa grave.

Qualora la Somma Assicurata dichiarata in Polizza risultasse inferiore al Valore di Ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro, si procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. "11.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate".

4.6.2. Ricorso terzi da Incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale convenuto in Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti alle Cose di terzi - inclusi i locatari - causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, **a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.**

L'Assicurazione comprende, **entro il limite del 10% del Massimale indicato in Scheda di Polizza**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi di terzi, **purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione.**

Sono sempre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, **escluso quanto in essi contenuto, parcheggiati entro il Perimetro Aziendale o in spazi ad esso adiacenti;**
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, **o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico**, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone ed animali vivi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato ed ogni altro soggetto convivente loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea;
- le società o gli enti che, rispetto al Contraente/Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Ai fini della piena operatività della copertura assicurativa, l'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.

La Società tiene a proprio carico le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **nei limiti del quarto del Massimale stabilito in Polizza. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.6.3. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 10, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da

eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi (anche se di persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge), compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Ubicazione assicurata; **qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.**

Si intendono comunque esclusi:

- i danni di Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati;
- i danni da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
- i danni da imbrattamento e deturpamento di vetrine, saracinesche, espositori e muri esterni all'Ubicazione assicurata;
- i danni da alterazione di Merci o prodotti in genere, conseguenti alla sospensione del lavoro.

La garanzia è estesa ai danni alle Cose amovibili o inamovibili che, **nell'ambito dell'Ubicazione descritta nella Scheda di Polizza o degli spazi ad essa adiacenti ed in cui si svolge l'Attività Dichiarata assicurata, si trovino all'aperto, purché essi siano ideati per essere collocati all'aperto e siano destinati ad un uso esterno.**

4.6.4. Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punti 17, 30 e 32, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da:

a) **Eventi atmosferici**, ossia:

- uragani, bufere, cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, **quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;**
- bagnamenti all'interno dei locali, **purché causati da pioggia, neve o grandine penetrate attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati.**

Si intendono comunque esclusi i danni causati da:

- intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
- gelo;

nonché quelli subiti da:

- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo Contenuto, tende esterne frangisole non rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato;
- Contenuto all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, ad eccezione di macchinari ed attrezzature inamovibili che siano ideati per essere collocati all'aperto e destinati ad un uso esterno;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli e simili installazioni esterne, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- Lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto;
- Pannelli solari, termici e fotovoltaici che non siano installati sul Tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni.

b) **Sovraccarico di neve**, ossia:

- crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei locali ed al Contenuto.

La garanzia è operante solo se il Fabbricato al cui interno si trova l'attività esercitata risulta conforme alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti, nonché i danni subiti da:

- Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione ed al relativo Contenuto, **a meno che dette opere siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;**
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno, metallo o plastica, gazebo, tettoie e pensiline, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e relativo Contenuto;
- Lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti cemento amianto.

4.6.5. Acqua e liquidi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punti 30, 32, 33, 34, e 35, la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:

a) **Acqua condotta**, ossia:

- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento, comprese le tubature interrate, **al servizio del Fabbricato o del Macchinario.**

b) **Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni**, ossia:

- traboccamento di gronde, pluviali ed altri elementi atti a raccogliere l'acqua piovana, **purché causato da un eccezionale accumulo di acqua, con esclusione dei danni dovuti a riduzione di portata da qualunque motivo occasionata o a mancata/carente manutenzione;**
- Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie del Fabbricato, **esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio;**

- Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e *purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima.*
- c) **Gelo**, ossia:
- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento al servizio del Fabbricato o del Macchinario originate da gelo, *ad eccezione di quelli:*
 - ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all'esterno del Fabbricato, anche se protetti da armadi o nicchie;
 - ad impianti e condutture interrati;
 - avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o, per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre le 48 ore dall'assenza di attività lavorativa. In caso di sospensione per festività dell'attività esercitata, il termine è elevato a 96 ore.
- d) **Rotture accidentali di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia** (c.d. sprinkler), incluse le relative alimentazioni, *ad eccezione di quelle verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia degli impianti sia dei locali protetti dagli impianti stessi.*
- e) **Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche e simili contenitori**, nonché delle valvole, dei rubinetti e dei raccordi ad essi collegati. Se assicurata la Partita Contenuto, sono compresi altresì i danni materiali e diretti di dispersione del liquido, *a patto che esso costituisca merce inerente all'attività assicurata.*
- Sono comunque esclusi i danni:*
- derivanti da o conseguenti ad imperizia o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole o rubinetti anche se conseguenti a rottura degli stessi;
 - verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, riparazioni, prove e collaudi;
 - di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - di fuoriuscita di materiale fuso;
 - causati da imperfetta tenuta dei contenitori o da carenza di manutenzione.

Per tutte le garanzie di cui alla presente clausola "Acqua e liquidi", *sono comunque sempre esclusi:*

- a) *i danni causati da:*
- umidità, stillicidio ed infiltrazioni;
 - corrosione, usura o vetustà;
 - ruscelli ed accumuli esterni di acqua piovana o liquidi;
 - rotture ad impianti non al servizio del Fabbricato o del Macchinario assicurato;
- b) *i danni subiti da:*
- Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, quando le stesse per tipologia, dimensione o peso possano essere riposte su pallets, scaffalature, mensole e/o ripiani.

Sono infine sempre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

4.6.6. Ricerca e riparazione della rottura

La presente estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 33 *e solo nel caso di rottura che abbia interessato un impianto o una conduttura di pertinenza o al servizio del Fabbricato o del Macchinario assicurato.*

- a) **Liquidi**
- Solamente a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia facoltativa "Acqua e liquidi", la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per:
- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi, *purché facenti parte dei locali in cui si esercita l'attività;*
 - demolire e ripristinare le sole parti dei locali in cui si esercita l'attività, ai fini di cui sopra.
- Gli impianti e le condutture dovranno essere adibiti ad adduzione o scarico dell'acqua o di altri fluidi, inclusi i sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, oppure alla raccolta ed allo smaltimento di acqua piovana.*
- b) **Gas**
- A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dei locali in cui si esercita l'attività, *purché accertata da un tecnico specializzato o dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa*, è compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per:
- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, *eccetto quelle interrate, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;*
 - demolire e ripristinare le sole parti dei locali in cui si esercita l'attività, ai fini di cui sopra.

Sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative tempo per tempo vigenti.

4.6.7. Fenomeno elettrico

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 37 la Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici dovuti a Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- ad Impianti ed Apparecchiature Elettroniche assicurati alla sezione Elettronica, se attivata;
- dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore;
- dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori;
- dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate.

4.6.8. Lastre

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 31 la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute per la sostituzione di Lastre distrutte, rotte o danneggiate accidentalmente in modo tale da comprometterne la funzionalità e purché tali Lastre facciano parte del Fabbricato, del Macchinario, dell'Attrezzatura o dell'arredamento.

Sono incluse le spese necessarie per la rimozione, il trasporto e l'eventuale posa in opera di Lastre nuove, *uguali od equivalenti per caratteristiche*.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti al Contenuto, *se assicurato*, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché subiti da Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- derivanti da operazioni di trasloco;
- derivanti da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle Lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o Serramenti;
- causati alle Lastre da Eventi atmosferici o da eventi sociopolitici e da atti vandalici o dolosi;
- derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato, restauro o lavori edili del Fabbricato o lavori stradali nelle immediate vicinanze;

Non sono inoltre rimborsabili le spese sostenute a seguito di rigature, screpolature, scheggiature, danni di natura estetica, nonché quelle sostenute per la sostituzione di lampade a incandescenza, di tubi a fluorescenza intercambiabili o di lettere bruciate appartenenti alle insegne luminose.

4.6.9. Merci in refrigerazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 36 la Società indennizza, *a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata alla specifica Partita*, i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- A) in caso di banchi o armadi frigoriferi:
 - esista contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo, se previsto dal costruttore o dall'installatore;
- B) in caso di celle frigorifere:
 - esista contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo;
 - esistano dispositivi di controllo, attivi al momento del Sinistro, che consentano al Contraente/Assicurato di rilevare il mancato o anormale mantenimento della temperatura;
 - in caso di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, il Contraente/Assicurato ne dia avviso alla Società, con il mezzo ritenuto più idoneo, entro 6 ore dall'avvenuta rilevazione;
 - la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
 - la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio come da certificazione dell'Autorità Sanitaria o di altra organizzazione idonea.

La presente estensione di garanzia non si applica alle Merci presso terzi indennizzabili ai sensi dell'art. "4.3.1. Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza"

4.6.10. Danni indiretti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.5 – Esclusioni" punto 11, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che – *se assicurate* – colpisca le partite "Fabbricato", "Contenuto", "Aumento periodico Merci assicurate a Valore Intero", la Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato, a titolo di Danni indiretti, un'indennità aggiuntiva forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo pagato, *con il massimo della Somma Assicurata alla relativa Partita ed indicata sulla Scheda di Polizza*.

L'indennità aggiuntiva forfettaria non è dovuta per danni indennizzabili ai sensi delle garanzie facoltative "4.6.5. Acqua e Liquidi", "4.6.6. Ricerca e riparazione della rottura", "4.6.7. Fenomeno Elettrico", "4.6.8. Lastre" e "4.6.9. Merci in refrigerazione", anche se esse sono state acquistate.

Parimenti, l'indennità aggiuntiva forfettaria non si applica a quelle Merci che, ai sensi dell'art. "4.6.13. Merci al prezzo di vendita", fossero indennizzate al prezzo di vendita.

4.6.11. Maggiori costi documentati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "4.5 – Esclusioni" punto 11, in caso di interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività esercitata,

causata da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza**, le spese straordinarie necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'attività, **a condizione che tali spese siano debitamente documentate e sempreché siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività o il ricovero delle Cose illese, compresi i relativi costi di trasferimento.

Per periodo d'Indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo delle Cose assicurate danneggiate o distrutte, **la cui durata massima non potrà eccedere i 6 (sei) mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'Indennizzo.**

L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute in modalità straordinaria e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La Società non risponde dei maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

4.6.12. Fustelle farmaceutiche

Quando l'attività esercitata è quella di una farmacia, la Società, **a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione**, indennizza, **a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza**, anche i danni alle fustelle farmaceutiche. Ai fini della determinazione del danno, di cui alle "Norme che regolano i Sinistri", le fustelle farmaceutiche si considerano Valori.

4.6.13. Merci al prezzo di vendita

Se a seguito di Sinistro, **indennizzabile a termini di Polizza**, risultassero danneggiate Merci vendute ed in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese**, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto mediante atti, documenti o scritture aventi data certa anteriore al Sinistro.

La presente estensione di garanzia non si applica alle Merci di proprietà di terzi che si trovino per qualunque ragione presso l'Ubicazione assicurata e, in ogni caso, la Società non pagherà prezzo maggiore di quello di mercato.

4.6.14. Aumento periodico Merci

Con esclusivo riferimento alle Merci, **e per i soli mesi espressamente indicati**, la Somma Assicurata per il Contenuto si intende aumentata di un ulteriore importo. L'importo dell'aumento ed i mesi in cui esso è previsto sono quelli indicati nella Scheda di Polizza.

4.6.15. Spese di demolizione e sgombero in aumento

Con riferimento all'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione", punto 1, lett. a), e ferma l'esclusione dei residui radioattivi, il Limite di Indennizzo previsto all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento alla più vicina ed idonea discarica autorizzata dei residui del Sinistro, si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

Si precisa che eventuali detrazioni previste per le spese oggetto di questa Partita, si intendono applicabili una sola volta per ogni evento.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.6.16. Cose Particolari in aumento

Il Limite di Indennizzo per le spese di riacquisto e per il rifacimento di Cose Particolari, previsto all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.7 - Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo se risulta richiamata nell'allegato GA o PB alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili a termini del contratto saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

Qualora superiore la Franchigia di sezione, **se operante**, è valida anche per le garanzie specifiche per il settore vitivinicolo di cui all'"Allegato VT", se acquistate.

4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito dall'articolo precedente in merito alla Franchigia di sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio All Risks.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi	€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Valori e Denaro	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Effetti personali degli Addetti e dei clienti	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Cose Particolari		
Garanzia base (sempre prestata)	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	==
Demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui		
Garanzia base (sempre prestata)	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	==
Onorari del perito	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Canoni di affitto	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	=
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
Cose amovibili o inamovibili all'aperto	30% della Somma Assicurata per il Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Terrorismo e Sabotaggio	30% della Somma Assicurata per Fabbicato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 5.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Ogni altri tipo di danno	80% della Somma Assicurata alle partite Fabbicato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Eventi atmosferici		
Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al Fabbicato	€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Grandine su lucernari, vetro, Lastre di cemento, laterizi, metallo, plastica rigida	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici	<i>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>
Ogni altri tipo di danno	<i>80% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>
Sovraccarico neve	<i>50% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00</i>
Acqua e liquidi		
Acqua Condotta	<i>€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Trabocchi, rigurgiti, occlusioni	<i>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Gelo	<i>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione	<i>70% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche	<i>€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Dispersione di liquidi	<i>€ 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>
Ricerca e riparazione della rottura		
Ricerca e riparazione della rottura	<i>Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza</i>	<i>Franchigia € 300,00</i>
Tubi interrati	<i>50% della Somma Assicurata per Ricerca e riparazione della rottura, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Fenomeno elettrico		
Fenomeno elettrico	<i>Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici	<i>50% della Somma Assicurata per Fenomeno elettrico, con il massimo di € 7.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Lastre	<i>Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza</i>	<i>Franchigia € 250,00</i>
Merchi in refrigerazione	<i>Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 250,00</i>
Differenziale storico artistico	<i>20% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

(la Sezione Furto è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 - Condizioni di operatività (specifiche solo per la Sezione Furto)

Premesso che:

- A) *i locali costituenti il Fabbricato, o la parte di esso che contiene le Cose assicurate, devono essere costruiti in calcestruzzo, cemento armato, laterizi, muratura, vetrocemento armato, Vetro Stratificato antisfondamento, pannelli e/o strutture in acciaio o lega metallica fissi o stabilmente ancorati al terreno, oppure in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;*
- B) *quando la linea di gronda del Tetto del Fabbricato che contiene le Cose assicurate o i locali che le custodiscono è situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il Tetto deve essere costruito alternativamente:*
- *in cemento armato, laterizio armato o vetrocemento armato, senza lucernari o Luci di sorta che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;*
 - *con materiali comunemente impiegati nell'edilizia, ma con sottostanti Solai aventi caratteristiche costruttive come descritte al punto precedente,*

la garanzia, in merito ai punti sotto indicati e per ciascuna Ubicazione contenente le Cose assicurate, **è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.**

In particolare:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), **quali corde, scale o simili, deve risultare difesa per tutta la sua estensione da Mezzi di Chiusura di tipo Normale o di tipo Rafforzato, così come descritti nelle Definizioni e secondo quanto indicato sulla Scheda di Polizza.**

Qualora – **come da dichiarazione risultante dalla Scheda di Polizza** – i locali contenenti le Cose assicurate siano ubicati all'interno un Centro Commerciale e comunichino esclusivamente con i locali interni di quest'ultimo, i Mezzi di Chiusura possono essere difformi rispetto alle precedenti prescrizioni, **purché risultino conformi quelle del Centro Commerciale.**

In caso di attività esercitata all'interno di un chiosco, **l'Assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robusti Serramenti di materiale metallico rigido, che il tetto sia privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.**

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Sono invece del tutto esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di Chiusura.

- b) i locali contenenti le Cose assicurate possono essere protetti da **Impianto di Allarme Generico** oppure da **Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche.**

Qualora il Contraente/Assicurato dichiari l'esistenza di un Impianto di allarme e tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza, l'eventuale inoperatività, il mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come l'inosservanza delle prescrizioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

5.2 - Oggetto dell'Assicurazione (cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'attività esercitata, **dichiarata dal Contraente in Scheda di Polizza**, si intendono assicurate le Cose descritte nelle Definizioni alla voce Contenuto, poste all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, **che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.**

Si intendono comprese eventuali Cose poste all'interno di Dipendenze e/o Pertinenze, anche se costituenti corpi di Fabbricato separati rispetto all'edificio principale, **purché ubicate nel Perimetro Aziendale o a distanza non superiore a mt. 200 da esso e purché aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura di caratteristiche non inferiori a quelli previsti per l'edificio principale stesso.**

Ciò premesso, la Società indennizza nella forma a Primo Rischio Assoluto ed **entro le Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza, nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "5.7 – Franchigia di sezione" e "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a) Furto, tentato o consumato, all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali stessi:**
- 1) con Scasso, effrazione o rimozione delle difese esterne o dei mezzi di protezione e chiusura dei locali;
 - 2) praticando aperture nei Tetti, nelle pareti, nei Solai;
 - 3) senza Scasso, ossia mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria, **facendo uso di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali corde, scale o simili) attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;**
 - 4) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - 5) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o

- microprocessore non originali, *purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare i tentativi di apertura e gli orari di accesso ai locali;*
- 6) con uso di chiavi vere, transponder, tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore originali, *che siano state smarrite o sottratte al Contraente/Assicurato, ai suoi Addetti o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 del terzo giorno ferialo successivo alla data di smarrimento indicata nella denuncia;*
- 7) clandestinamente, ossia introducendosi all'interno locali all'insaputa del Contraente/Assicurato o dei suoi Addetti, *a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi;*
- 8) in occasione di Eventi Atmosferici che abbiano provocato aperture o brecce nei locali o ne abbiano danneggiato i Mezzi di Chiusura consentendo, in tal modo, l'introduzione dell'autore del Furto al loro interno;
- 9) mediante concorso nel reato di Addetti con regolare contratto di lavoro o prestazione subordinata, *a condizione che:*
- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti 5) e 6), né delle chiavi di apertura di particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di Custodia indicati nelle Definizioni;
 - l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l'Addetto adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- b) Rapina o Estorsione, tentata o consumata, avvenuta nell'Ubicazione assicurata, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno della stessa e siano costrette a recarsi al suo interno. *Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero i danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate;*
- c) Furto, tentato o consumato, senza introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate:
- attraverso le maglie di saracinesche o di inferriate e le Luci di Serramenti, ove ammesse, *purché esso sia avvenuto con rottura del vetro retrostante;*
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, *esclusivamente fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso ed il Furto avvenga con rottura dello stesso;*
 - durante l'orario di apertura al pubblico, con rottura delle vetrine protette soltanto da vetro ed in presenza di Addetti all'interno dei locali, *con esclusione di Valori, Denaro, Gioielli e Preziosi;*
- d) Atti vandalici commessi durante il Furto e la Rapina o nel tentativo di commetterli.

Nel caso in cui, per l'asportazione delle Cose assicurate, gli autori del Sinistro dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione o nelle Dipendenze, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività Dichiarata, la garanzia verrà prestata previa detrazione dello Scoperto indicato all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa, entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", le spese documentate e necessariamente sostenute per:

- cure mediche a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o da suoi Addetti o familiari, in occasione di Rapina o Estorsione, anche tentata;
 - il riacquisto od il rifacimento materiale di Cose Particolari sottratte all'Assicurato o a suoi Addetti o danneggiate a seguito di Furto o Rapina, *escluso qualsiasi riferimento a Valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo e purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile;*
 - corrispondere, *nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria*, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dalle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato *a seguito della nomina del terzo perito;*
 - corrispondere, *nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria*, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati;
 - riparare i guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato costituenti i locali che contengono le Cose assicurate, ai relativi Infissi (compreso il Furto degli stessi), ai Serramenti, ai Mezzi di Chiusura e custodia e relative serrature, agli impianti di allarme, alle recinzioni ed ai cancelli posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture del Fabbricato.
- Sono incluse le spese sostenute per installare, in aggiunta ai Mezzi di Chiusura preesistenti: blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei Serramenti *danneggiati a seguito di Furto consumato.*
- Si intendono inoltre parificate ai guasti cagionati dai ladri, anche se non in relazione al Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione e riprogrammazione di serrature (incluse quelle elettroniche), transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento. *La denuncia di sottrazione o smarrimento deve essere sporta alle Pubblica Autorità entro 24 ore dall'accertamento della sottrazione e deve indicare le presunte modalità di accadimento. L'eventuale denuncia tardiva potrebbe comportare una riduzione dell'Indennizzo dovuto.*

5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti

5.3.1. Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia

La Società indennizza, *a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"*, i danni di Furto Rapina, Estorsione, tentati o consumati, a Valori e Denaro riposti nei Mezzi di Custodia all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera *a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" ed abbia successivamente prelevato i beni mediante:*

- *violazione dei Mezzi di Custodia mediante rottura, Scasso, uso di grimaldelli o simili;*
- *asportazione totale dei Mezzi di Custodia.*

5.3.2. Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia

La Società indennizza, a **Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, i danni di Furto, Rapina, Estorsione, tentati o consumati, a Valori e Denaro ovunque posti all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di Furto, **la garanzia opera a condizione che:**

- **l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione";**
- **Valori e Denaro siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi metallici, registratori di cassa, distributori automatici o macchine dotate di gettoniera a serratura.**

5.3.3. Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza

La Società, a parziale deroga dell'Oggetto dell'Assicurazione, primo capoverso, **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura o alle Merci, in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" lettere a) e b), **quando gli stessi si trovino temporaneamente presso terzi – inclusa l'abitazione del Contraente o dell'Assicurato – per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali.**

La presente estensione di garanzia vale limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed è operante purché:

- **i beni assicurati non siano posti all'aperto;**
- **le caratteristiche costruttive ed i Mezzi di Chiusura dei locali siano conformi a quelli dichiarati ed indicati nella Scheda di Polizza per l'Ubicazione assicurata.**

5.3.4. Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate

La Società, a parziale deroga dell'Oggetto dell'Assicurazione, primo capoverso, **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura o alle Merci avvenuti durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti.

Ai sensi della presente estensione di garanzia, **sono coperti esclusivamente i danni di:**

- Furto conseguente a sottrazione dell'intero veicolo perpetrata con rottura, Scasso o effrazione del veicolo stesso. La garanzia opera **a condizione che il Contraente/Assicurato, a seguito del Sinistro, sia in grado di fornire alla Società le chiavi originali di chiusura e di avvio del veicolo sottratto;**
- Rapina o Estorsione.

La copertura vale per l'intera durata del trasporto e **cessa nel momento in cui le Cose assicurate vengono scaricate dai veicoli. Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che non sia telonato e che sia chiuso a chiave con i cristalli completamente alzati e le portiere bloccate.**

La presente estensione di garanzia è operante solo nei limiti del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed esclusivamente:

- **se le Cose trasportate sono inerenti all'Attività Dichiarata e non sono altrimenti assicurate;**
- **se il veicolo utilizzato è idoneo ed autorizzato al trasporto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.**

Sono comunque esclusi i danni:

- a Valori e Denaro, Gioielli e Preziosi;
- a veicoli iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'Attività Dichiarata;
- a Merci già danneggiate;
- a Merci Infiammabili o Esplosivi;
- a carburanti;
- ad animali vivi;
- a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati;
- a Merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermici/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale;
- verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

La presente estensione di garanzia non è valida per Contraenti/Assicurati la cui attività consista in trasporti e logistica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corrieri, spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio, traslocatori).

5.3.5. Macchinario, Attrezzatura e Merci all'aperto (nel Perimetro Aziendale)

La Società, a parziale deroga dell'art. "5.5 – Esclusioni" punto 12, **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, i danni di Furto, tentato o consumato, a Macchinario, Attrezzatura e Merci, (esclusi quindi Valori, Denaro, Gioielli e Preziosi), anche quando posti all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che:

- il Furto sia stato perpetrato secondo una delle modalità previste dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", sotto la lettera a) ai punti da 1 a 8;
- le Cose assicurate si trovino all'interno del Perimetro Aziendale e che quest'ultimo, per la sua intera estensione, sia illuminato durante le ore notturne e sempre protetto da:
 - recinzioni di altezza complessiva non inferiore a mt. 1,80 e costituite da inferriate saldamente ancorate al suolo, oppure da muretto in cemento o laterizi, anche sormontato da inferriate, i cui accessi siano protetti da cancelli o porte metalliche chiuse con serrature o lucchetti antisfondamento ed antistrappo, oppure con altri idonei congegni di bloccaggio, anche elettronici. Nelle recinzioni sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture;
 - Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche. In mancanza, è necessaria la presenza di un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini e relativa conservazione per le successive 72 ore.

Nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A., la presente estensione vale anche per il Furto di tali veicoli a condizione che essi siano chiusi a chiave e che le chiavi di avviamento degli stessi siano custodite dentro Mezzi di Custodia posti all'interno dei locali. Sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito del Furto. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati è compreso nell'Assicurazione **solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. Sono comunque esclusi dall'Assicurazione gli oggetti contenuti nei veicoli (es: bagagli, indumenti, ecc.).**

5.3.6. Merci in distributori automatici o vetrinette esterne

La Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, i danni di Furto, tentato o consumato, a:

- Merci dentro distributori automatici o accettatori esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività, **ma purché all'interno del Perimetro Aziendale e saldamenti fissati al suolo.**
- Merci esposte in vetrinette esterne, anche amovibili, **sempreché esse siano solidamente fissate a non oltre 20 mt dai locali contenenti le Cose assicurate e che siano chiuse a chiave o con lucchetti.**

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente in caso di rottura, Scasso, effrazione mediante uso di grimaldelli o arnesi simili, asportazione totale della vetrinetta e, nel caso delle Merci esposte in vetrinette amovibili, esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di Addetti all'attività, oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

5.4 - Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) Gioielli, pietre, perle naturali o coltivate e metalli preziosi;
- b) Cose mobili non attinenti all'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza, salvo quanto previsto dall'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" e fermo l'art. "2.7 – Aggravamento del rischio";
- c) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- d) beni in leasing, se assicurati da altre polizze;
- e) piante e animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza);
- f) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica Polizza trasporti;
- g) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se assicurate alla sezione Elettronica della presente Polizza o con altra Polizza Elettronica.

5.5 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati:

- **causati da o derivati da:**
 - 1) comportamento doloso o gravemente colposo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero – trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 2) comportamento doloso o gravemente colposo di:
 - persone legate da vincoli di parentela o di affinità con i soggetti di cui al precedente punto 1), anche se non conviventi;
 - persone che abitano con i soggetti di cui al precedente punto 1) o che occupano i locali contenenti le Cose assicurate, oppure locali con questi comunicanti a mezzo di uno o più vani di transito non protetti da Serramenti chiusi;
 - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto all'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" lett. a) punto 9;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
- **verificatisi in conseguenza di:**
 - 3) emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche). Produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, **anche se provocati dall'autore del Sinistro;**
 - 5) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamenti, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
 - 6) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
 - 7) Eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
 - 8) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
 - 9) ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
 - 10) truffa o Furto con destrezza, **salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa di cui all'art. "5.6.1. Portavalori", se operante.**

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- 11) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, **se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;** relativamente ai Valori e Denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- 12) alle Cose poste all'aperto, **anche se in aree recintate, ad eccezione delle deroghe previste nelle singole estensioni di garanzia o nelle garanzie facoltative eventualmente richiamate ed operanti;**
- 13) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni

5.6 - Garanzie facoltative

(valide ed operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

5.6.1. Portavalori

La Società indennizza a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata alla relativa Partita, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Denaro commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o Addetti incaricati, mentre trasportano detti Valori e Denaro al di fuori dell'Ubicazione assicurata per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o clienti e viceversa.

Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente nei casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano il Denaro ed i Valori e l'impossessamento sia avvenuto in seguito a:

- infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori e del Denaro;
- azione compiuta con destrezza.

Nella Somma Assicurata, **ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie"**, sono comprese le spese sanitarie documentate per infortunio subito, in occasione di Rapina o Scippo, dall'Assicurato, da suoi familiari o da suoi Addetti incaricati.

La presente garanzia facoltativa:

- **si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'attività fino a 2 ore dopo la chiusura della stessa;**
- **non opera se la persona incaricata, al momento del Sinistro, risulta avere età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;**
- **è valida limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

5.6.2. Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia (in aumento)

Con riferimento all'art. "5.3.1. Valori e Denaro all'interno dei Mezzi di Custodia", il limite previsto all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie" per Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia, si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

Si precisa che eventuali detrazioni previste per questa estensione di garanzia, si intendono applicabili una sola volta per ogni evento.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

5.6.3. Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia (in aumento)

Con riferimento all'art. "5.3.2. Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia", il Limite previsto all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie" per Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia, si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

Si precisa che eventuali detrazioni previste per questa estensione di garanzia, si intendono applicabili una sola volta per ogni evento.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

5.6.4. Fustelle farmaceutiche

Quando l'attività esercitata è quella di una farmacia, **la Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza**, anche i danni di Furto, Rapina o Estorsione di fustelle farmaceutiche.

Ai fini della determinazione del danno, di cui alle "Norme che regolano i Sinistri", le fustelle farmaceutiche si considerano Valori.

5.7 - Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo se risulta richiamata nell'allegato GA o PB alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili a termini del contratto saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue, all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

5.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito dall'articolo precedente in merito alla Franchigia di sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Furto.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Ubicazione.

In caso di concomitanza di più scoperti, lo Scoperto massimo applicabile sarà pari al 30%.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Effetti personali degli Addetti e dei clienti	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Atti vandalici al Contenuto assicurato	==	Franchigia € 500,00

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività Dichiarata	==	Scoperto 20%
Cure mediche a seguito di infortunio	€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Riacquisto o rifacimento materiale di Cose Particolari	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari del perito	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Guasti cagionati dai ladri		
Guasti ladri	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Sottolimito per potenziamento Mezzi di Chiusura	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia		
Garanzia base (sempre prestata)	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	==
Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia		
Garanzia base (sempre prestata)	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10%
Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Scoperto 10%
Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Macchinario, Attrezzatura e Merci all'aperto	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Autoveicoli all'aperto nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A.	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20%
Merchi in distributori automatici o vetrinette esterne	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Portavalori	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Scoperto 15%
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali	==	Scoperto 20%
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati	==	Scoperto 25%
Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'Impianto di Allarme Generico	==	Scoperto 20%
Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme collegato	==	Scoperto 25%
Furto avvenuto all'interno di un chiosco	==	Scoperto 15% con il minimo di € 250,00

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(la Sezione Responsabilità Civile è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1. - Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

6.1.1. Massimali e pluralità di Assicurati

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati sulla Scheda di Polizza e nei relativi allegati, rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" e, se richiamata ed operante, per la "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", indipendentemente dal numero di attività esercitate e di ubicazioni assicurate. In particolare:

- gli importi indicati in prima posizione rappresentano, *separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O.*, la massima esposizione della Società per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero di persone, Cose o animali danneggiati;
- gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, *separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O.*, la massima esposizione della Società per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- l'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta la massima esposizione della Società per danni a Cose o animali, anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., *se sono prestate entrambe le garanzie.*

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, *il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico*, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Fermo quanto sopra, il Massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato indicato sulla Scheda di Polizza ed in via subordinata, per l'importo residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di Polizza operano soltanto a favore del primo.

6.1.2. Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero *con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.*

L'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), *se richiamata ed operante*, vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero.

Sono fatte salve eventuali deroghe o limitazioni espressamente previste negli articoli che seguono.

6.1.3. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli – anche adottivi – dell'Assicurato, nonché ogni altro soggetto convivente ed a lui legato da vincoli di parentela o affinità;
- b) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- c) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, le Società o enti che rispetto al Contraente/Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- d) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le persone diverse da quelle di cui al punto d) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti alla loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dell'attività assicurata con la presente Polizza. Rientrano in questa categoria anche i subappaltatori ed i relativi titolari e prestatori di opera, fatto salvo quanto espressamente derogato all'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.3. Cessione lavori in subappalto".

Sono invece considerati terzi:

- i titolari ed i Prestatori di Lavoro di imprese di trasporto, di clienti e di fornitori che, *occasionalmente*, partecipano ad attività di carico e scarico nel contesto dell'Attività Dichiarata dal Contraente/Assicurato;
- i fornitori di beni o servizi ed i loro dipendenti, *fermo che il danno non deve derivare dalla partecipazione, anche se occasionale, allo svolgimento dell'attività assicurata con la presente Polizza;*
- i liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti, *che frequentino l'azienda in ragione del loro incarico o comunque durante l'esercizio dell'attività svolta per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato.*

6.2 - Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "6.6 – Franchigia di sezione" e "6.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danni materiali a Cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro avvenuto *per fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività esercitata e dichiarata nella Scheda di Polizza e nei relativi allegati.*

La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso delle persone, inclusi i Prestatori di Lavoro, di cui egli debba rispondere a norma di legge.

L'Assicurazione, inoltre, vale anche per le **attività complementari ed accessorie** a quella esercitata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) **Proprietà e/o conduzione dei Fabbricati o dei locali che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività Dichiarata, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.** Sono comprese le relative Pertinenze e Dipendenze, nonché gli impianti fissi o stabilmente installati, dehors e gazebo, terrazzi e balconi, cortili, giardini, parchi, piante ed alberi ad alto fusto, parcheggi pertinenziali, viali e strade private non gravati da servitù pubblica né equiparabili a viali o strade ad uso pubblico, ascensori e montacarichi, antenne e parabole, recinzioni, cancelli, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, attrezzature sportive e giochi per bambini, **purché fissi e stabilmente installati nelle aree aziendali, purché aventi carattere di accessoriarietà e complementarietà all'Attività Dichiarata.**

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato in relazione:

- alla manutenzione ordinaria dei Fabbricati o dei locali strumentali all'Attività Dichiarata e delle relative Pertinenze o Dipendenze;
- alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ed eseguiti in conformità al decreto stesso, **purché inerenti a Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata ed alle relative Pertinenze o Dipendenze.** La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- allo spargimento di acqua **solo se conseguente:**
 - 1) **a rottura accidentale di condutture o tubazioni di esclusiva pertinenza dei Fabbricati o dei locali di proprietà dell'Assicurato;**
 - 2) **al Rigurgito di fognature private a servizio dei Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata e di proprietà dell'Assicurato.**

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alla committenza delle opere di miglioria edile o di impiantistica **effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.**

Qualora i fabbricati dove si svolge l'attività assicurata siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente Polizza, l'immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi e ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari di altri locali o unità abitative. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

- b) **Proprietà e/o manutenzione di insegne, cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- c) **Esercizio di mense aziendali, bar, distributori automatici di cibi e bevande ed altri servizi di ristoro ubicati nel Perimetro Aziendale. Limitatamente al caso di somministrazione di alimenti guasti o avariati, e ferma l'esclusione del vizio originario del prodotto, sono considerati terzi anche gli Addetti;**
- d) **Servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso **ubicati nel Perimetro Aziendale**, compresa la responsabilità personale dei sanitari addetti al servizio ma **esclusa la Responsabilità Civile professionale di questi ultimi;**
- e) **Eventi organizzati all'interno del Perimetro Aziendale** quali: visite guidate, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, convegni, seminari, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione;
- f) **Servizi di vigilanza nell'ambito del Perimetro Aziendale**, effettuato anche con guardiani armati, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la detenzione e l'impiego di armi, e/o con cani da guardia;**
- g) **Servizi di pulizia e servizi antincendio nell'ambito del Perimetro Aziendale;**
- h) **Organizzazione di attività dopolavoristiche** quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni e gite aziendali, attività sportive e ricreative, ritrovi, gestione del CRAL aziendale;
- i) **Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stands o simili strutture espositive. A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale", la presente garanzia vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico.

Qualora una o più delle attività complementari ed accessorie di cui sopra sia affidata a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, la garanzia sarà operante per la sola Responsabilità Civile derivante a quest'ultimo nella sua qualità di committente.

6.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti estensioni di garanzia sono operanti fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "6.6 – Franchigia di sezione" e "6.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigia".

6.3.1. Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, durante lo svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni da essi subiti, escluse le malattie professionali, per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

In caso di corresponsabilità tra Prestatori di Lavoro, il Massimale assicurato si intende unico per tutti gli Assicurati e rappresenta comunque la massima esposizione della Società.

6.3.2. Impiego di veicoli

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di macchinari e attrezzature, anche semoventi, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e Merci (quali muletti, carrelli e/o simili) **purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età. La garanzia non opera in relazione ai rischi oggetto di obbligo assicurativo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e natanti;**
- c) committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti **che non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o al R.I.D., ovvero a lui locati. La garanzia è operante a condizione che i mezzi sopra citati siano condotti da persona abilitata alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate, purché il veicolo sia a ciò abilitato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.**

A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale" la presente estensione di garanzia è valida solo per i Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

6.3.3. Cessione di lavori in subappalto

(solo per lavori ceduti in subappalto per un fatturato non superiore al 30%)

Nel caso in cui il fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato non superi la percentuale del 30% del totale, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori o dai prestatori di opere o di servizi (art. 2222 del Codice Civile), mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato stesso. Questo a condizione che il contratto di subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e fermo il diritto di Rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.

A parziale deroga dell'articolo "6.1.3. Persone non considerate terzi", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i prestatori di opere o di servizi (art. 2222 del Codice Civile) ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale, escluse comunque le malattie professionali.

La garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il subappaltatore che abbia cagionato il danno.

A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale", la presente garanzia vale solo per i Sinistri verificatisi nel territorio dell'Unione Europea.

Ove il fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dovesse eccedere il 30% del totale, la presente estensione di garanzia non deve considerarsi operante.

A questo fine si considererà il fatturato consuntivo relativo all'annualità di bilancio immediatamente precedente a quella in cui si è verificato il Sinistro.

6.3.4. Attività presso terzi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti allo svolgimento presso terzi dell'Attività Dichiarata.

A tal fine si precisa che, relativamente ai danni a Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, rientrano in garanzia esclusivamente quelle Cose che per volume o peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento.

La presente estensione di garanzia vale anche per i danni:

- a) a Cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali di terzi dove viene svolta l'attività assicurata.

6.3.5. Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, di servizi o professionali, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.**

6.3.6. Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici)

L'Assicurazione comprende i danni da smercio cagionati dai prodotti somministrati o venduti, **ad esclusione dei preparati galenici e dei prodotti farmaceutici. La garanzia opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore del prodotto;
- dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti all'interno dei locali ove si svolge l'attività, la garanzia è estesa anche ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme tempo per tempo vigenti in fatto di igiene.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per anno e Periodo di Assicurazione.

6.3.7. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende anche i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Restano comunque esclusi:

- i danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi;
- i danni da Furto e da Incendio;
- i danni conseguenti a mancato uso.

6.4 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Dall'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e, qualora operante e richiamata in Polizza, dall'Assicurazione di Responsabilità civile

verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), sono esclusi:

1) i danni causati da o dovuti a:

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- b) contaminazione ambientale di qualsiasi natura, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.5.5. Danni da inquinamento accidentale";
- c) biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM);
- d) guerra dichiarata e non, guerra civile;
- e) emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- f) amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto;
- g) detenzione od impiego di Esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. "6.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera f);
- h) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi oggetto di obbligo assicurativo nelle disposizioni di legge ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- i) veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle leggi o dei regolamenti tempo per tempo vigenti, o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- j) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- k) operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs".
- l) attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili;
- m) umidità, stillicidio, infiltrazioni o insalubrità dei locali;
- n) Furto, consumato o tentato;
- o) Smarrimento, errata consegna;
- p) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lett. a);
- q) interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.3.5. Interruzione o sospensione di attività di terzi";
- r) prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, ad eccezione di quanto previsto agli artt. "6.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lett. c), "6.3.6. Somministrazione e vendita di prodotti" e "6.5.8. Smercio di preparati farmaceutici";
- s) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto all' art. "6.5.6. Responsabilità Civile Postuma";
- t) malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo quanto disciplinato nella garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.3. Malattie professionali";
- u) perdita, alterazione, distruzione o mancata disponibilità di dati, programmi di codifica o software, malfunzionamento di hardware, software e chips impressi. Uso ed abuso di internet, di indirizzi mail, siti web e loro contenuti. Trasmissioni elettroniche di dati, virus informatici di ogni genere, nonché ogni interruzione di attività conseguente a tutto quanto precedentemente riportato, anche se generata da attacco o crimine informatico, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività di rete;
- v) pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;

2) i danni a:

- w) condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi conseguenti;
- x) Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- y) Cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto all'art. "6.5.4. Danni a Cose di terzi movimentate";
- z) Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.3.4. Attività presso terzi";
- aa) Cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- bb) a Cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.

Si intendono inoltre esclusi i danni derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento.

6.5 - Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza):

Le seguenti garanzie facoltative sono operanti fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "6.6 – Franchigia di sezione" e "6.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati

In deroga all'art. "6.2 – Oggetto dell'Assicurazione", si conviene tra le Parti che *l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è limitata esclusivamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei Fabbricati o dei locali indicati nella Scheda di Polizza, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.*

In caso di attivazione della limitazione di garanzia alla sola proprietà dei Fabbricati o dei locali, quindi, non si intendono valide le "estensioni sempre

operanti", di cui all'art. "6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti".

Sono comprese le relative Pertinenze e Dipendenze, nonché gli impianti fissi o stabilmente installati, dehors e gazebo, terrazzi e balconi, cortili, giardini, parchi, piante ed alberi ad alto fusto, parcheggi pertinenziali, viali e strade private non gravati da servitù pubblica né equiparabili a viali o strade ad uso pubblico, ascensori e montacarichi, antenne e parabole, recinzioni, cancelli, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, attrezzature sportive e giochi per bambini, ***purché fissi e stabilmente installati nelle aree aziendali, purché aventi carattere di accessorietà e complementarietà all'Attività Dichiarata.***

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato, in qualità di proprietario del Fabbicato, in relazione:

- alla manutenzione ordinaria dei Fabbicati o dei locali strumentali all'Attività Dichiarata e delle relative Pertinenze o Dipendenze;
- alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ed eseguiti in conformità al decreto stesso, ***purché inerenti a Fabbicati o locali strumentali all'Attività Dichiarata ed alle relative Pertinenze o Dipendenze. La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;***
- allo spargimento di acqua ***solo se conseguente:***
 - 1) ***a rottura accidentale di condutture o tubazioni di esclusiva pertinenza dei Fabbicati o dei locali di proprietà dell'Assicurato;***
 - 2) ***al Rigurgito di fognature private a servizio dei Fabbicati o locali strumentali all'Attività Dichiarata e di proprietà dell'Assicurato.***

Qualora i fabbricati dove si svolge l'attività assicurata siano di proprietà di una società che svolga attività immobiliare e che sia controllante, controllata o soggetta a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con il Contraente/Assicurato della presente Polizza, la società proprietaria dell'Immobile viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi e ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbicato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari di altri locali e/o di unità abitative. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Si prende atto tra le Parti che il Premio relativo alla presente garanzia è determinato in base al Valore di Ricostruzione del Fabbicato dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato sulla Scheda di Polizza.

6.5.2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Nei limiti dei massimali indicati sulla Scheda di Polizza e sui relativi allegati, la Società tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per gli infortuni sofferti dai Prestatori di Lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. ***Restano comunque sempre escluse le malattie professionali.***

La presente estensione di garanzia opera a condizione che il Contraente/Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL (per gli Addetti assoggettati a tale copertura) e delle altre disposizioni normative giuslavoristiche tempo per tempo vigenti, incluse quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi suindicati quando ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere (c.d. "Buona fede INAIL").

L'Assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite ***esclusivamente*** dall'INAIL e/o dall'INPS.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nell'attività sono equiparati ai Prestatori di Lavoro subordinato dipendenti dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia facoltativa opera anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai Prestatori di Lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL o distaccati/somministrati da altre aziende, ***a condizione che i suddetti Prestatori di Lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.*** L'Assicurazione vale anche per eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

6.5.3. Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. t) e del precedente articolo "6.5.2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato.

La presente garanzia facoltativa opera ***a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data successiva a quella di effetto della presente Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi o verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione stessa o, se antecedente a quest'ultima, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.***

Ai fini della presente garanzia facoltativa, ***i Massimali per Sinistro e per persona assicurati alla garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) ed indicati nella Scheda di Polizza e nei relativi allegati rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale. Restano fermi eventuali Limiti di Indennizzo previsti, se inferiori.***

Nell'eventualità in cui la presente Polizza sostituisca senza soluzione di continuità altro contratto emesso dalla Società per il medesimo rischio, eventuali richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita ma denunciati nel corso di validità del presente contratto, saranno soggette, in ogni caso, alle condizioni della Polizza sostituita.

La presente garanzia facoltativa non vale:

- a) per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto

- di lavoro;
- b) per quei Prestatori di Lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - c) per i Prestatori di Lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto e per quelli non assunti a tempo indeterminato;
 - d) per la silicosi e per le malattie professionali conseguenti o dovute all'amianto ed a qualunque prodotto o materiale che contenga amianto;
 - e) per i casi di contagio da virus HIV;
 - f) per le malattie professionali riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazioni razziali, sessuali o religiose, demansionamenti e molestie di varia natura finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing" o "bossing");
 - g) per la intenzionale violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, tempo per tempo vigente, da parte del Contraente/Assicurato;
 - h) per la intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti legali dell'azienda, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata. La presente esclusione non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione.

Inoltre, la presente garanzia facoltativa perde validità ed efficacia nel caso emergano delle dichiarazioni non veritiere rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine.

- all'assenza di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza;
- all'assenza, negli stabilimenti e negli impianti, di processi produttivi non in regola con quanto stabilito dalle Leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, degli stabilimenti e dei processi produttivi, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo il disposto dell'art. "11.1.1. Obblighi" delle "Norme che regolano i Sinistri", ***il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.***

6.5.4. Danni a Cose di terzi movimentate

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. y) l'Assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle Cose trasportate;
- ai veicoli che sono oggetto specifico dell'attività svolta;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale;
- inerenti i rischi oggetto di obbligo assicurativo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

6.5.5. Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. b) e delle Condizioni di operatività alla clausola "Rischio ambientale", l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture.

Restano comunque esclusi i danni:

- causati da un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante, anche se derivante da una rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture;
- causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

6.5.6. Responsabilità Civile Postuma

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. s), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e Cose inerenti l'attività assicurata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, dalle opere e dalle Cose stesse montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica, dopo l'ultimazione dei lavori e conseguenti ad errata o difettosa esecuzione dei lavori stessi.

L'Assicurazione è valida, ***purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.***

La garanzia è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione e, comunque, ***non oltre:***

- 10 anni dalla data di fine lavori per le attività di impiantistica cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12 mesi dalla data di fine lavori per le attività non previste dal succitato Decreto.

In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori ***per i quali sussista dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, oppure verbale di consegna o regolare fattura/ricevuta fiscale od altro documento equivalente, redatti anteriormente alla data del Sinistro e dalla quale risultino la data effettiva di ultimazione dell'intervento e le caratteristiche dello stesso. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.***

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a impianti, attrezzature o Cose installate, riparate od oggetto di manutenzione (limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori) e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione/riparazione degli stessi o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione, da chiunque siano stati fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- relativi allo svolgimento di attività edili;
- relativi ad attività di riparazione e manutenzione su biciclette, motocicli, veicoli e natanti;
- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili, funivie, seggiovie e simili impianti di risalita;
- subiti da Merci in refrigerazione, a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo.

Nell'eventualità in cui la presente Polizza sostituisca senza soluzione di continuità altro contratto emesso dalla Società per il medesimo rischio, eventuali richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita ma denunciati nel corso di validità del presente contratto, saranno soggette, in ogni caso, alle condizioni della Polizza sostituita.

6.5.7. Attività stagionale

Si prende atto tra le Parti che, oltre agli Addetti dichiarati e indicati sulla Scheda di Polizza e relativi allegati, l'Assicurato potrà avvalersi di ulteriori Prestatori di Lavoro, a titolo stagionale, **nel numero massimo di 5 (cinque) unità e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, anche non continuativi, nell'arco di ogni Periodo di Assicurazione.**

Resta fermo che il numero complessivo di Addetti, anche considerando l'attività stagionale, **non può mai superare i 10.**

L'estensione opera sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), **qualora prestata.**

Qualora in corso di contratto il numero dei Prestatori di Lavoro stagionali aumentasse rispetto al numero suindicato, **il Contraente si obbliga a richiedere l'immediata sostituzione della Polizza alla Società per l'adeguamento delle condizioni normative e tariffarie. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà il disposto di cui all'art. "11.3.3. Assicurazione parziale".**

6.5.8. Smercio di preparati farmaceutici

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. r), quando l'Attività Dichiarata si riferisca ad una farmacia, l'Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. La garanzia opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione.**

Sono comunque esclusi i danni riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore del prodotto.

Per i prodotti galenici ed omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti all'interno dei locali ove si svolge l'attività, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La validità della presente garanzia facoltativa è subordinata al possesso da parte degli Addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per anno e Periodo di Assicurazione.

6.6 - Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo per i danni a Cose e solo se risulta richiamata nella Scheda di Polizza o nell'Allegato GA.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili a termini del contratto saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue all'art. "6.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi **solo se superiori alla Franchigia di sezione.**

Qualora superiore, la Franchigia di sezione, se operante, è valida anche per le garanzie specifiche previste per i singoli settori negli allegati "FB – Food and beverage", "LV – Lavanderie", "OF – Officine", "SP – Servizi alla persona", "SS – Stazioni di servizio".

6.7 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

I Limiti di Indennizzo indicati nella seguente tabella sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione della Società, per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni Periodo di Assicurazione.

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni a Cose di terzi da spargimento d'acqua o Rigurgito di fognature private	==	Franchigia € 500,00
Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia	==	Franchigia € 250,00
Committenza auto ai sensi del 2049 cc	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Attività presso terzi	€ 250.000,00, solo per i danni alle Cose, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00, per tutti i danni alle Cose

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Interruzione o sospensione di attività di terzi	<i>€ 200.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00</i>
Danni a mezzi sotto carico e scarico	<i>€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Franchigia € 250,00</i>
Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.).	<i>Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza</i>	<i>Franchigia € 2.500,00</i>
Malattie professionali	<i>50% del Massimale per Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con il massimo di € 750.000,00, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>==</i>
Danni a Cose di terzi movimentate	<i>€ 2.500,00 per Sinistro con il massimo di € 5.000,00 per Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 250,00</i>
Danni da inquinamento accidentale	<i>€ 150.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00, per tutti i danni alle Cose</i>
Responsabilità civile postuma	<i>€ 200.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per tutti i danni alle Cose</i>

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

(la Sezione Elettronica è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 - Condizioni di operatività (specifiche per la Sezione Elettronica)

In riferimento all'attività esercitata, dichiarata dal Contraente e descritta in Scheda di Polizza, si intendono assicurate le **gli Impianti ed Apparecchiature Elettroniche** (successivamente denominate "Cose") posti nell'ambito dell'Ubicazione indicata sulla Scheda di Polizza **che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.**

Si intendono comprese eventuali Cose:

- poste all'interno di Dipendenze e/o Pertinenze, anche se costituenti corpi di Fabbricato separati rispetto all'edificio principale, **purché ubicate nel Perimetro Aziendale o a distanza non superiore a mt. 200 da esso;**
- poste all'aperto, **solo se stabilmente fissate al suolo od al Fabbricato, fatte salve le limitazioni espressamente previste negli articoli che seguono.**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare l'elenco delle Cose assicurate. **In caso di Sinistro farà fede ogni documentazione contabile o amministrativa atta a dimostrare e identificare i beni e la proprietà degli stessi.**

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non conformi alle specifiche richieste del costruttore.

7.2 - Oggetto dell'Assicurazione (cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società indennizza, **fino a concorrenza delle somme assicurate indicate sulla Scheda di Polizza ed entro i Limiti previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

7.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti

7.3.1. Danni da Furto all'interno dei locali

La Società indennizza, **entro i Limiti previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti derivanti da Furto delle Cose assicurate, **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei Fabbricati e/o nei locali:**

1. violandone le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso di chiavi vere, **purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di amesi e simili;**
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.**

L'Assicurazione è estesa alla Rapina o Estorsione, tentata o consumata, **avvenuta nell'Ubicazione assicurata**, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno della stessa e siano costrette a recarsi al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero i danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate;**

L'Assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa per tutta la sua estensione almeno da Mezzi di Chiusura di tipo Normale, così come descritti nelle Definizioni.

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di Chiusura non conformi la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

Sono invece del tutto esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di Chiusura.

7.3.2. Danni da Furto all'esterno dei locali

La Società indennizza, **entro i Limiti previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti derivanti da Furto delle Cose assicurate **poste all'esterno dei Fabbricati e/o dei locali**, anche se all'aperto nell'ambito del Perimetro Aziendale, **a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente fissata al suolo od al Fabbricato e sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.**

7.3.3. Fenomeni elettrici di origine esterna

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica, o la rete di comunicazione Dati.

L'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere conformi alla normativa di legge tempo per tempo vigente, inoltre:

- a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati devono essere collegate tramite collettore equipotenziale all'impianto di messa a terra;
- b) le apparecchiature assicurate devono essere difese in maniera integrata e coordinata da sistemi di protezione contro:
 - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;

- i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione, con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici, Personal Computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione sopra indicati i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

In caso di Sinistro che abbia colpito le Cose assicurate senza danneggiamento dei sistemi di protezione di cui al punto b), oppure, in caso di inoperatività, mancato collegamento dei sistemi di protezione o inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) **verranno applicati i rispettivi scoperti indicati all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

7.3.4. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "7.5 – Esclusioni" lett. o), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi (anche se di persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge), compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Ubicazione assicurata; **qualora l'occupazione non militare si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.**

La presente garanzia è prestata entro i Limiti previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

7.3.5. Colpa Grave

La Società risponde dei danni anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

La presente estensione non si applica ai danni da Furto, di cui ai punti "7.3.1. Danni da Furto all'interno dei locali" e "7.3.2. Danni da Furto all'esterno dei locali" del presente articolo.

7.4 - Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- le apparecchiature elettroniche aventi data di costruzione superiore a 10 anni;
- i telefoni cellulari;
- tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- le seguenti apparecchiature elettroacustiche: nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori ed altri supporti di suono e immagini;
- i programmi standard in licenza d'uso e di utente.

7.5 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle Cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'Ubicazione indicata per le Cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dell'inserimento in garanzia delle Cose assicurate indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate;
- dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere;
- verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, Alluvioni e Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, frane, smontamenti, valanghe e slavine.

Sono comunque esclusi:

- i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio;
 - aggiornamento tecnologico;

- l) i danni alle Cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati;
- m) i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle Cose assicurate derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio;
- n) i costi di scavo, sterco, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione o simili.

La Società non è altresì obbligata per i danni:

- o) verificatisi in occasione di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi in genere, guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare e non, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- p) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- q) indiretti, da qualsiasi causa originati, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- r) causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;anche se causati da atti dolosi, atti di Terrorismo e/o sabotaggio e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Sezione.

7.6 - Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

7.6.1. Supporto Dati

La Società, **in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione**, rimborsa nei limiti della Somma Assicurata i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro **vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.**

Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, cancellazioni involontarie, nonché i danni causati da e/o conseguenti all'utilizzo di un programma infettato (danni da virus).

In nessun caso la Società indennizza, per singolo supporto di dati, somma superiore a quella indicata all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie". Tale Limite di Indennizzo deve intendersi operante anche per i danni relativi ai dati memorizzati sul materiale fisso ad uso memoria di massa.

A parziale deroga dell'art. "11.1.1. Obblighi", l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

7.6.2. Maggiori costi

A parziale deroga dell'art. "7.5 – Esclusioni" lettera q), in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. **Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:**

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi di terzi;
- d) lavoro straordinario.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Enti o Autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino a concorrenza della Somma Assicurata alla relativa Partita, **ferma l'applicazione del Limite di Indennizzo giornaliero, della franchigia temporale e del periodo massimo di Indennizzo previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

Il periodo di Indennizzo sopraindicato, per ogni singolo Sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, **ma comunque non oltre la durata massima prevista all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo in cui essi si sono verificati.

A parziale deroga dell'art. "11.1.1. Obblighi", il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante lettera raccomandata, e-mail o fax. Qualora la denuncia del Sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del Sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della comunicazione di cui sopra.

7.6.3. Apparecchi ad Uso Mobile

A parziale deroga degli artt. "7.1 – Condizioni di operatività" e "7.5 – Esclusioni" lettera d), gli Apparecchi ad Uso Mobile, *fino a concorrenza della Somma Assicurata alla relativa Partita*, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, *entro il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, a condizione che:*

- a) per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'Ubicazione indicata in Polizza;
- b) tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- c) il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato ed indicata nella Scheda di Polizza.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli Apparecchi devono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia Furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli Apparecchi siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, *entro i Limiti previsti all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".*

7.7 – Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo se risulta richiamata nell'Allegato GA o PB alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili a termini del contratto saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue, all'art. "7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

7.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito dall'articolo precedente in merito alla Franchigia di sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Elettronica.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo vanno riferiti alla singola Ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
Danni da Furto all'interno dei locali	==	<i>Franchigia € 500,00</i>
Furto avvenuto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi	==	<i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i>
Danni da Furto all'esterno dei locali	==	<i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i>
Fenomeni elettrici di origine esterna:		
• senza danneggiamento dei sistemi di protezione di cui alla lettera b) dell'art. 7.3.3.	==	<i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i>
• in caso di inoperatività, mancato collegamento dei sistemi di protezione o inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 7.3.3.	==	<i>Scoperto 50% con il minimo di € 500,00</i>
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi	<i>80% della Somma Assicurata alla Partita colpita</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i>
Supporto Dati	<i>€ 1.000,00 per singolo supporto</i>	<i>Franchigia € 500,00</i>
Maggiori costi	<i>Durata massima dell'Indennizzo 30 giorni, con il limite giornaliero di 1/30 (un trentesimo) della Somma Assicurata a tale Partita</i>	<i>Franchigia (temporale) di 3 giorni</i>
Apparecchi ad Uso Mobile	==	<i>Scoperto 20% con il minimo di € 500,00</i>

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE

(la Sezione Danni all'ambiente è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

8.1 - Condizioni di operatività

In merito quanto di seguito riportato, la presente sezione Danni all'ambiente - per ciascuna Ubicazione assicurata - **è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato, riportato nella Scheda di Polizza ed in base alle seguenti dichiarazioni**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare.

Eventuali dichiarazioni del Contraente in merito a difformità rispetto a quanto riportato nel seguente articolo devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

8.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese

Il Contraente e la Società concordano che le dichiarazioni di seguito rese dal Contraente all'art. "8.1.2. Dichiarazioni del Contraente" costituiscono il presupposto sul quale si forma il consenso contrattuale e che quindi le stesse sono determinanti per la volontà a contrarre della Società. Pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete o reticenti troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

In caso di pluralità di Assicurati o di diversità fra Contraente ed Assicurato, ai fini della presente copertura e di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, **il Contraente garantisce che le dichiarazioni di cui all'art. "8.1.2. Dichiarazioni del Contraente" sono rese anche in nome e per conto dell'Assicurato e risultano veritiere e complete.**

8.1.2. Dichiarazioni del Contraente

Fermo quanto previsto dall'art. "8.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese", **il Contraente dichiara e si impegna, entro 3 (tre) mesi dalla stipula della Polizza, in merito a quanto segue e prende atto che il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente paragrafo potrebbe limitare o escludere il suo diritto all'Indennizzo.**

A) Manutenzione

L'Assicurato effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore / assemblatore degli impianti / macchinari / attrezzature / sensori e/o secondo le migliori best practice applicabili.

B) Elemento Interrato monoparete contenente Sostanze Pericolose

In presenza di elemento Interrato monoparete nei Siti Assicurati contenente Sostanze Pericolose l'Assicurato:

- 1) sottopone il serbatoio, avvalendosi di professionista/società specializzata, a controllo di integrità strutturale ogni 10 anni ed alle verifiche e/o interventi raccomandati a seguito dei controlli stessi per garantire la tenuta del serbatoio stesso. Il controllo di integrità comprende anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e dello stato di conservazione del rivestimento interno;
- 2) alternativamente a quanto previsto dal precedente punto 1), l'Assicurato fa effettuare regolarmente, avvalendosi di professionista / società specializzata, Prove di Tenuta ogni 5 anni per i serbatoi di età inferiore a 10 anni e ogni due anni per i serbatoi di età superiore ai 10 anni.

C) Elementi Interrati inutilizzati destinati a contenere Sostanze Pericolose

In presenza di elementi Interrati inutilizzati per più di due anni nei Siti Assicurati destinati a contenere Sostanze Pericolose l'Assicurato effettua Test di integrità strutturale, prima del loro riutilizzo o entro 3 mesi dalla stipula della Polizza, avvalendosi di professionista/società specializzata ed indipendentemente dalla loro età.

D) Rete Reflui

In presenza di rete reflui Interrata (esclusi reflui civili e acque meteoriche avviate a infiltrazione) nei Siti Assicurati, l'Assicurato effettua una video ispezione o controllo strutturale ogni 10 anni avvalendosi di professionista / società specializzata.

E) Condotte di adduzione contenenti Sostanze Pericolose

In presenza di Condotte di adduzione nei Siti Assicurati contenenti Sostanze Pericolose l'Assicurato:

- 1) per le Interrate adotta il metodo dell'incamicatura o del posizionamento in canalette impermeabili che recapitano eventuali perdite in appositi pozzetti impermeabili ed ispezionabili;
- 2) per le fuori terra ed alternativamente per le Interrate effettua verifiche di integrità strutturale avvalendosi di professionista/società specializzata ogni 10 anni.

F) Bacino di contenimento per serbatoio o vasca non Interrati contenenti Sostanze Pericolose

In presenza di serbatoio o vasca non Interrati contenenti Sostanze Pericolose questo è posto in un apposito bacino di contenimento che presenta le seguenti caratteristiche:

- è Impermeabilizzato (con verifica annuale della tenuta impermeabile);
- è privo di scarico (oppure con tubazione di scarico con valvola normalmente chiusa ed aperta solo in presenza di supervisione umana continua);
- è di dimensioni pari alla maggiore risultanza di uno dei seguenti criteri:
 - a) una capacità del 10% superiore al volume del serbatoio di dimensioni maggiori ivi contenuto;
 - b) una capacità pari ad 1/3 della sommatoria dei volumi dei serbatoi ivi presenti.

8.2 - Oggetto dell'Assicurazione

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale previsto per la presente Sezione e indicato nella Scheda di Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia Imminente - anche in virtù del Principio di Precauzione - secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Sezione, anche derivanti da Eventi Naturali Eccezionali.

Il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente Polizza – devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

- causati dai Rischi Assicurati indicati nella Scheda di Polizza;
- originati da un evento verificatosi durante il Periodo di Vigenza della Polizza;
- denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o essere oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

- B) In conseguenza di un Danno all'Ambiente o della sua Minaccia Imminente, sono comprese nella garanzia:
- le spese per Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino come previsti dalla normativa vigente;
 - quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di Cose che si trovino all'esterno dei Siti Assicurati o a tutte le Cose che subiscano un danno *in occasione di lavorazioni presso terzi*;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni *che si trovino all'esterno del Sito Assicurato, nell'area interessata dal Danno all'Ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo*.

Con riferimento agli Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi;
- eventuali danni a Beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra;
- redazione di documenti richiesti dagli enti;
- progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino.

Non costituiscono Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.

- C) Il rimborso delle spese per Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino ***avverrà al definitivo compimento degli interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente. La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.*** In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

8.3 – Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente o di sua Minaccia Imminente, ***la garanzia opererà soltanto per le conseguenze degli eventi accaduti durante il Periodo di Vigenza della Polizza ed a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad attività rientranti nei Rischi Assicurati e siano rispettate le condizioni di operatività della garanzia della presente Sezione.***

8.4 - Regime Temporale

La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di Vigenza della Polizza alle condizioni specificate.

Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dalla data di effetto della sostituzione di Polizza.

8.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Danni all'ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.

8.6 - Limiti di Indennizzo e scoperti

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

Le garanzie previste nella presente sezione sono prestate, per ogni Sinistro, con lo Scoperto del 10% dell'importo liquidabile, con un minimo pari all'1,00% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza ed un massimo pari al 5,00% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

8.7 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi Assicurati, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

8.8 - Dismissione Siti Assicurati e sospensione attività

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) se uno o più dei Siti Assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'accordo preliminare;
- b) se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività, entro 5 giorni dall'interruzione stessa;
- c) Se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

L'eventuale inadempimento delle presenti disposizioni comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Sezione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

8.9 – Delimitazioni dei Rischi Assicurati

Le Parti del presente contratto concordano nel delimitare i Rischi Assicurati nei termini seguenti.

Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:

- a) causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c) causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati;
- d) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi Furto e Rapina;
- e) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) causati da - o connessi - in qualsiasi modo ad amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto e relative fibre e/o polveri;
- g) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h) derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM);
- i) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, Merci danneggiate e macerie derivanti da Incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

8.10 - Sanzioni e penali

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

8.11 – Esclusione dal novero dei terzi

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in Polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione di Assistenza è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

9.1 – Servizio Assistenza Impresa

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Struttura Organizzativa, fornisce le Prestazioni di seguito descritte **per un numero massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo**.

9.1.1. Prestazioni

1) Invio elettricista per interventi d'emergenza

Se in tutti i locali assicurati manca la corrente elettrica per un guasto:

- agli interruttori di accensione;
- alle prese di corrente;
- agli impianti che distribuiscono la corrente all'interno dei locali assicurati;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera dell'elettricista, **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

2) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per:

- Furto o tentato Furto;
- smarrimento o rottura delle chiavi;
- guasto della serratura;

che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

3) Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un serrandista per:

- smarrimento o rottura delle chiavi;
- guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

4) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni dei locali assicurati in seguito a Furto o tentato Furto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

5) Invio termoidraulico per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tecnico per un guasto all'impianto di condizionamenti dei locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e festivi**.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

6) Invio di un sorvegliante

Se l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante per i locali assicurati a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano pregiudicato il funzionamento dei Mezzi di Chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'obiettivo rischio di Furto o atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un sorvegliante.

Massimale

La Società terrà a proprio carico la spesa del sorvegliante **fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro**.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

7) Prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate

Se l'Assicurato necessitasse di un furgone in sostituzione, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che si occuperà della prenotazione a tariffe agevolate.

Il furgone, ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata

compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Restano comunque a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti al noleggio e nel dettaglio:

- le spese di noleggio del furgone;
 - le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, ecc.);
 - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
 - le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.
- Le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.

9.2 – Servizio Assistenza alla persona

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La Struttura Organizzativa, fornisce le Prestazioni di seguito descritte **per un numero massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo**.

9.2.1. Prestazioni

1) Rientro anticipato

Qualora, l'Assicurato si trovi in Viaggio in Italia o all'estero e in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Massimale

La Società terrà a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per Sinistro di Euro 300,00 se in Italia e Euro 500,00 se l'Assicurato si trova all'estero.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

2) Consulenza medica

Se L'Assicurato ha una Malattia e/o un Infortunio può chiedere un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che gli vengono date per valutare lo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3) Invio di un medico a domicilio

L'Assicurato potrà richiedere questa Prestazione solo dopo aver avuto una consulenza medica, ai sensi del precedente punto "2) Consulenza medica".

Se l'Assicurato è in Italia e dalla consulenza medica risulta che ha bisogno di una visita medica per una Malattia e/o Infortunio, la Struttura Organizzativa invierà un medico convenzionato al domicilio dell'Assicurato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa invierà un'autoambulanza per il trasporto dell'Assicurato presso il centro medico più vicino e specializzato.

Questa non è una Prestazione in emergenza, in questo caso è necessario chiamare il 118.

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa per avere questa assistenza nei seguenti orari:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8;
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

4) Invio di un'ambulanza

Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa l'Assicurato necessitasse di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente.

Massimale

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza **di un importo pari a quello necessario per compiere Km 200 (duecento) di percorso complessivo (andata/ritorno).**

5) Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l'Assicurato nella settimana successiva al rientro da un Ricovero in ospedale a seguito di Infortunio abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere.

Massimale

La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere **fino ad un massimo di Euro 500,00 al giorno per un totale di tre giorni consecutivi.**

6) Interprete a disposizione all'estero

L'Assicurato potrà richiedere un interprete nel caso sia ricoverato in un istituto di cura all'estero ed abbia difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua del posto.

La Struttura Organizzativa invierà in ospedale un interprete per i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto di Cura

Massimale

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa per un massimo di 8 ore lavorative.

7) Viaggio di un Familiare

L'Assicurato potrà richiedere che un suo Familiare lo raggiunga **se, durante il Viaggio, è ricoverato in un Istituto di cura per più di 4 giorni e ha bisogno del suo aiuto.**

La Struttura Organizzativa prenoterà, **per un Familiare residente in Italia**, un biglietto, per raggiungere l'Assicurato ed un albergo nel luogo del

Ricovero.

Massimale

La Società terrà a suo carico i *costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e quelli per la camera con prima colazione in un albergo.*

8) Trasporto salma

In caso di decesso dell'Assicurato la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale vicino al luogo di sepoltura, purché situato in uno dei paesi aderenti all'Unione Europea.

Massimale

La Società terrà a proprio carico i costi del trasporto fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

9) Ospedalizzazione domiciliare

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, *in seguito ad Infortunio con Ricovero di almeno 5 giorni* necessiti dell'invio di personale sanitario al proprio domicilio, potrà contattare la Struttura Organizzativa, che su richiesta scritta del medico curante, organizza e gestisce l'assistenza al domicilio mediante Prestazioni di proprio personale medico, paramedico, e riabilitativo, *per una durata massima di 7 giorni consecutivi*. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della Prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'Assicurato.

10) Servizi sanitari

Qualora l'Assicurato, *in seguito ad Infortunio con Ricovero di almeno 5 giorni*, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad organizzare il servizio *per un massimo di 7 giorni consecutivi dalla data di dimissioni dal Ricovero.*

11) Servizi non sanitari

Qualora l'Assicurato, *in seguito ad Infortunio con Ricovero di almeno 5 giorni non possa lasciare il proprio domicilio*, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad organizzare il servizio *per un massimo di 7 giorni consecutivi dalla data di dimissioni dal Ricovero.*

9.3 – Servizio Assistenza Digitale sicuro

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

"globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com" è il portale che protegge i personali dell'Assicurato, sempre e ovunque. L'Assicurato riceverà una mail per poter accedere ai servizi del portale e potrà navigare in internet, utilizzando il suo smartphone / tablet / pc, con la massima tranquillità.

Utilizzando "globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com" si potrà usufruire dei seguenti servizi:

- Monitoraggio d'identità: ricerca dei dati dell'Assicurato in internet e sul dark web e valutazione del rischio avvisandolo subito sulle informazioni rilevate;
- Protezione dati online: due software che proteggono i dati personali dell'Assicurato mentre utilizza il PC, per proteggerlo da malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e da attacchi di phishing (truffa online);
- Protezione mobile: impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo dello smartphone/tablet o che rilevino quello che viene scritto con la tastiera;
- Assistenza contro il Furto d'identità: un Team di operatori specializzati a disposizione 24 ore, 7 giorni su 7 per aiutare a scoprire Digitale Sicuro e per ricevere consigli utili su questioni relative a frodi e furti d'identità.

L'utilizzo del portale "globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com" è strumentale all'erogazione della Prestazione "5) Supporto pulizia virus e malware per Apparecchio Digitale ad uso proprio/privato in Italia".

La Struttura Organizzativa, fornisce le Prestazioni di seguito descritte *per un numero massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.*

9.3.1. Prestazioni

1) Anticipo spese di prima necessità

La Struttura Organizzativa anticipa, *le fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia ed Euro 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all'estero.*

E' possibile avere un anticipo per le spese di prima necessità, in caso di Furto, Rapina, Scippo e se si hanno spese impreviste che non si possono pagare

La Struttura Organizzativa garantisce l'Anticipo Spese di Prima Necessità se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- si dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro;

Attenzione!

Entro un mese dalla data dell'anticipo, si dovrà rimborsare la somma anticipata.

In caso contrario, oltre alla somma già anticipata dalla Compagnia si dovranno pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.

2) Interprete a disposizione all'estero

Nel caso di un Furto, una Rapina o uno Scippo all'estero e se ci sono difficoltà a comunicare con le autorità locali per poter fare la denuncia di quanto successo, perché non si conosce la lingua del posto, è possibile richiedere un Interprete alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa invia sul posto un interprete *per un massimo di 8 ore lavorative*.

3) Assistenza psicologica in Italia

In caso di un danno alla reputazione dell'Assicurato a causa di uso improprio dei suoi dati personali e/ della sua immagine, è possibile che l'Assicurato abbia bisogno di un aiuto psicologico.

In questo caso l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui ha la Residenza.

La Società tiene a suo carico i costi *per un massimo di 3 sedute per ogni Periodo di Assicurazione*.

E' possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

4) Consulenza legale telefonica in Italia

L'Assicurato può richiedere la consulenza con un legale se qualcuno:

- usa in modo improprio i suoi dati personali che riguardano la sua vita privata;
- usa in modo improprio la sua immagine;
- effettua il Furto della sua identità o una frode.

La Struttura Organizzativa metterà l'Assicurato in contatto con un legale.

E' possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

5) Supporto pulizia virus e malware per Apparecchio Digitale ad uso proprio/privato in Italia

Nel caso l'Assicurato riceva un Alert inviato dalla piattaforma "globalepiccolamediaimpresa.digitalesicuro.com" potrebbe essere stato colpito da un virus informatico/malware.

In questo caso l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico specializzato che interverrà per ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi Apparecchi digitali.

La Società tiene a carico i relativi costi.

E' possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

6) Supporto Apparecchi digitali in Italia

L'Assicurato può richiedere l'assistenza digitale se si accorge che un suo Apparecchio Digitale non funziona come dovrebbe o ha un guasto.

In questo caso l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico informatico specializzato.

Il tecnico opererà nel seguente modo:

- a) effettuerà una consulenza telefonica per risolvere il problema;
- b) se la consulenza non ha risolto il problema interverrà da remoto collegandosi al tuo apparato digitale.
- c) se non può esserci il collegamento da remoto, il tecnico si recherà al domicilio dell'Assicurato per effettuare la riparazione.

La Società tiene a carico i costi per l'intervento e l'invio del tecnico.

E' possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 21.

9.4 – Estensione territoriale

La garanzia "Assistenza Impresa" è valida per i locali assicurati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

9.5 – Esclusioni (valide per tutte le Prestazioni)

Non sono assicurati i sinistri provocati o dipendenti da:

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- 3) Inondazioni, Allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- 4) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- 5) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- 6) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi di Incendio, Esplosione e Scoppio;

Per la Prestazione di cui all'art. "9.1.1. Prestazioni", punto "1) Invio di un elettricista per interventi in emergenza", sono esclusi i Sinistri:

- 7) dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- 8) dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 9) dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali assicurati sopra e sotto il contatore.

Per il servizio di cui all'art. "9.3 – Servizio Digitale Sicuro":

- 10) sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Inoltre, la Struttura Organizzativa non fornisce assistenza per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- 11) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- 12) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- 13) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- 14) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- 15) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica;
- 16) malfunzionamento della rete;
- 17) sistemi e dispositivi di proprietà di un'azienda o di una persona che non appartiene al nucleo Familiare dell'Assicurato;
- 18) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;

- 19) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
20) danni accidentali degli Apparecchi digitali.

Per la Prestazione di cui all'art. "9.3.1. Prestazioni", punto "1) Anticipo spese di prima necessità", sono esclusi dalla Prestazione:

- 21) i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
22) i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

9.6 – Limitazioni delle garanzie

La Società e Europ Assistance non sono responsabili dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle Prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

10. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

10.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, *nei limiti stabiliti dalla Scheda di Polizza*, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, *se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale*;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, *se indicato da ARAG*;
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, *fino a due tentativi per Sinistro*;
- spese dell'organismo di mediazione, *se la mediazione è obbligatoria*;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

10.2 – Assicurati

Sono assicurati:

- 1) per le società di persone:
 - l'azienda Contraente;
 - i soci;
 - i soci lavoratori;
 - i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
 - i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
 - i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività;
- 2) per le società di capitali:
 - l'azienda Contraente;
 - il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
 - i soci;
 - i soci lavoratori;
 - i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
 - i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- 3) per le ditte individuali e le imprese familiari:
 - l'azienda Contraente;
 - il titolare;
 - i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
 - i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
 - i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'azienda Contraente.

10.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata e descritta nella Scheda di Polizza, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Sono compresi anche i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale e, se indicati nella Scheda di Polizza, agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

10.4 – Garanzie prestate - Opzione Light (operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Nel caso sulla Scheda di Polizza sia stata richiamata questa opzione sono operanti esclusivamente le seguenti garanzie.

10.4.1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.4.2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati **nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.**

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.4.3. Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta).**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere a secondo rischio, **quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;**
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta);**
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati **solo per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda Contraente.

10.4.4. Circolazione

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, di proprietà dell'azienda Contraente o degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

Se non è previsto diversamente, la garanzia non opera per i sinistri relativi a:

- a) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- b) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- c) casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- d) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- e) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- f) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

10.5 – Garanzie prestate - Opzione Premium

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

10.5.1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.5.2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;

- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese sostenute **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila)**, in attesa della conclusione del procedimento.

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.5.3. Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta)**.

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta)**;
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati **solo per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso l'azienda Contraente.

10.5.4. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.5.5. Vertenze con i fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento)**.

Sono coperte, sempre se il valore in lite **è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento)**, anche le spese sostenute per le vertenze contrattuali:

- relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'azienda Contraente;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata dell'azienda Contraente;
- con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web dell'azienda Contraente;
- con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web dell'azienda Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.5.6. Appalto o subappalto

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dall'azienda Contraente.

Per l'individuazione della data di avvenimento, queste vertenze hanno natura esclusivamente contrattuale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.5.7. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, **se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto di Assicurazione.**

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.5.8. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.5.9. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.5.10. Circolazione

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli

Assicurati, di proprietà dell'azienda Contraente o degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, se la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'azienda Contraente.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera **solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**.

Se non è previsto diversamente, la garanzia non opera per i sinistri relativi a:

- a) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- b) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- c) casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- d) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- e) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- f) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

10.6 – Garanzie facoltative

(operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Le seguenti garanzie sono valide in aggiunta all'opzione scelta.

10.6.1. Retroattività

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, **se conosciuti dall'Assicurato dopo questa data**.

La garanzia opera per atti, fatti o comportamenti avvenuti fino a 1 (uno) - 2 (due) - 3 (tre) - 4 (quattro) - 5 (cinque) anni prima della data di efficacia della copertura assicurativa, **come indicato sulla Scheda di Polizza**.

Se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, **ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato**.

La garanzia non opera se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.6.2. Opposizione a Sanzioni Amministrative

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiore a Euro 1.000,00 (mille)**.

Sono escluse le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.6.3. Vertenze contrattuali con i clienti - solo stragiudiziale

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese sostenute per la sola Fase Stragiudiziale per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Le spese sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una Polizza di responsabilità civile.

Sono escluse le spese sostenute per l'eventuale Fase Giudiziale.

Il recupero dei crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate **dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

La garanzia opera **con il limite di 5 (cinque) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo**.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Se è selezionata sulla Scheda di Polizza l'opzione "Vertenze contrattuali con i clienti - Estensione Unione Europea", sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti non in contestazione, **purché il Sinistro sia avvenuto ed il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra**.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.6.4. Vertenze contrattuali con i clienti - stragiudiziale e giudiziale

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Le spese sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una Polizza di responsabilità civile.

Il recupero dei crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate **dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

La garanzia opera per la Fase Stragiudiziale **con il limite di 5 (cinque) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo**.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Nel limite di sinistri sopra riportato per la Fase Stragiudiziale, la garanzia opera per la Fase Giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, **con il limite di 1 (uno) Sinistro avvenuto in ciascun anno assicurativo e solo se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento)**.

Se è selezionata sulla Scheda di Polizza l'opzione "Vertenze contrattuali con i clienti - Estensione Unione Europea", sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti non in contestazione, ***se il Sinistro avviene ed il foro competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra.***
La garanzia copre solo le spese sostenute dall'azienda Contraente.

10.6.5. Spese di resistenza per danni extra contrattuali

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.

Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera a secondo rischio per spese di resistenza e soccombenza dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:

- la Polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista in Polizza;
- la Polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;
- la Polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il Massimale per liquidare il danno; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il Massimale.

La garanzia non opera se:

- la Polizza di responsabilità civile non esiste;
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al Massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite;
- il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10.7 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, ***la Società non copre le seguenti spese:***

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, ***se non indicato da ARAG***;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

- 1) nelle garanzie "10.4.2. Delitti dolosi" e "10.5.2. Delitti dolosi": le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- 2) nelle garanzie "10.4.3. Pacchetto sicurezza" e "10.5.3 Pacchetto sicurezza":
 - le spese sostenute nei delitti dolosi nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
 - le spese sostenute a primo rischio per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali;
- 3) nella garanzia "10.5.5. Vertenze con i fornitori":
 - le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
 - relativamente alla fornitura di servizi web: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
 - relativamente agli acquisti sui portali: le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 4) nella garanzia "10.5.6. Appalto o subappalto": le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 5) nella garanzia "10.5.7. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali": le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 6) nella garanzia "10.5.8. Rapporti di lavoro": le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 7) nella garanzia "10.5.9. Istituti o enti pubblici di assicurazioni": le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 8) nella garanzia "10.4.4. Circolazione": le spese sostenute se la circolazione avviene per attività diverse da quelle svolte su incarico dell'azienda Contraente;
- 9) nella garanzia "10.5.10. Circolazione":
 - le spese sostenute se la circolazione avviene per attività diverse da quelle svolte su incarico dell'azienda Contraente;
 - le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l se l'Assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;
- 10) nella garanzia facoltativa "10.6.1. Retroattività":
 - le spese sostenute per atti, fatti o comportamenti eccedenti il limite indicato sulla Scheda di Polizza di 1 (uno) - 2 (due) - 3 (tre) - 4 (quattro) - 5 (cinque) anni prima della data di efficacia della copertura assicurativa, come indicato sulla Scheda di Polizza;
 - le spese sostenute se il Sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal Contraente con la Società;

- 11) nella garanzia facoltativa "10.6.2. Opposizione a Sanzioni Amministrative":
- le spese sostenute per le opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
 - le spese sostenute da soggetti diversi dall'azienda Contraente;
- 12) nella garanzia facoltativa "10.6.3. Vertenze contrattuali con i clienti - solo stragiudiziale":
- le spese sostenute per l'eventuale Fase Giudiziale;
 - le spese sostenute per il recupero dei crediti se le prestazioni di servizi sono effettuate nei primi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa e se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta o equiparata;
 - le spese sostenute in ciascun anno assicurativo per la Fase Stragiudiziale eccedenti il limite di 5 (cinque) sinistri;
 - le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
 - le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente;
- 13) nella garanzia facoltativa "10.6.4. Vertenze contrattuali con i clienti - stragiudiziale e giudiziale":
- le spese sostenute per il recupero dei crediti se le prestazioni di servizi sono effettuate nei primi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa e se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta o equiparata;
 - le spese sostenute in ciascun anno assicurativo per la Fase Stragiudiziale eccedenti il limite di 5 (cinque) sinistri;
 - le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
 - le spese sostenute in ciascun anno assicurativo per la Fase Giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, eccedenti il limite di 1 (uno) Sinistro, entro il limite di 5 (cinque) sinistri per la Fase Stragiudiziale;
 - le spese sostenute da soggetti diversi dal Contraente;
- 14) nella garanzia facoltativa "10.6.5. Spese di resistenza per danni extra contrattuali":
- le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile;
 - le spese sostenute se la Polizza di responsabilità civile non esiste;
 - le spese sostenute se l'assicurazione di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
 - le spese sostenute se il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;
- 15) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- 16) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

10.8 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda Contraente;
- affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti dolosi degli Assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'azienda Contraente nell'esercizio della sua attività;
- compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- vertenze con la Società;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

Inoltre, se non è previsto diversamente, le garanzie "10.4.4. Circolazione" e "10.5.10. Circolazione" non operano per i sinistri relativi a:

- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

10.9 – Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte *per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.*
- 2) Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano *unicamente a favore dell'azienda Contraente.*
- 3) Nella garanzia "10.5.2. Delitti dolosi" ARAG può anticipare le spese sostenute solo fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila).
- 4) Le garanzie "10.4.3. Pacchetto sicurezza" e "10.5.3. Pacchetto sicurezza" copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie *se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta).*
- 5) La garanzia "10.5.5. Vertenze con i fornitori" copre le spese sostenute se il valore in lite *è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento)*; inoltre la garanzia:
 - relativamente agli acquisti sui portali;
 - alle vertenze con i fornitori di servizi web;copre le spese sostenute se il valore in lite *è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento).*
- 6) La garanzia facoltativa "10.6.2. Opposizione a Sanzioni Amministrative" copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie *se pari o superiori a Euro 1.000,00 (mille).*
- 7) La garanzia facoltativa "10.6.4. Vertenze contrattuali con i clienti - stragiudiziale e giudiziale" copre le spese sostenute per la Fase Giudiziale se il valore in lite *è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento).*
- 8) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano *a secondo rischio.*

10.10 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, *le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.*

In tutti gli altri casi la presente Polizza, *nei limiti del Massimale*, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

10.11 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- dissequestro;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- appalto o subappalto;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- spese di resistenza per danni extra contrattuali;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- vertenze con i clienti;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se il foro competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

10.12 - Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- *trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso l'azienda Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.*

11. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

11.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate

11.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

In caso di Sinistri che interessino la sezione "Danni all'ambiente", il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne avviso alla Società entro 3 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde:	800.23.31.20
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdi.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdi.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800.542.002 , oppure nei modi previsti dall'articolo "11.5.1. Obblighi specifici" delle Norme valide per la sezione Assistenza.	
Per la Sezione Tutela Legale i Sinistri possono essere denunciati oltre che alla Società, direttamente ad ARAG SE a mezzo fax al numero 045.82.90.557 o posta elettronica indirizzata a: denunce@arag.it , oppure nei modi previsti dall'articolo "11.6.1. Obblighi specifici" delle Norme valide per la sezione Tutela legale.	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario	

11.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, *la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.*

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

11.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme o dei massimali assicurati, Partita per Partita.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate ai punti 1, 2 e 3 dell'art. "4.2 – Oggetto dell'Assicurazione".

11.2 - Norme valide per le sezioni Incendio All Risks, Furto, Elettronica

11.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina ed atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, dovrà essere messa a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole attività manifatturiere,

anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

11.2.2. Determinazione del danno

Premesso che, salvo ove sia espressamente prevista la forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero, le garanzie possono essere prestate in base al Valore a Nuovo o in base al Valore allo Stato d'Uso.

Se l'Assicurazione è prestata in base al Valore a Nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Se l'Assicurazione è prestata in base al Valore allo Stato d'Uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per ogni tipologia di bene e secondo i seguenti criteri:

A) Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d'indennità.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato e si verifichi entro **18 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "11.2.6. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

Fermo quanto stabilito dall'art. "11.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate", *si conviene che:*

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, *il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;*
- *qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto;*

In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

B) Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale (se trattasi di attività commerciale) o il Costo industriale (se trattasi di attività che preveda lavorazione o trasformazione delle Merci) delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Per Costo commerciale si intende il valore stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione di mercato, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali non deducibili, ma senza tener conto dei profitti sperati.

Per Costo industriale si intende prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Qualora richiamata in Polizza la garanzia facoltativa di cui all'art. "4.6.13. Merci al prezzo di vendita", la stima viene effettuata considerando il disposto della stessa.

C) Lastre:

previa deduzione del valore eventualmente ricavabile dai residui, sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche e quelle sostenute per riparare o sostituire le Lastre danneggiate. Sono compresi i costi di rimozione, trasporto e posa in opera.

D) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, Apparecchi ad Uso Mobile:

(valida solo per la Sezione Elettronica)

- 1) se le Cose assicurate sono suscettibili di riparazione si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava prima del Sinistro, *deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui delle parti sostituite.*
Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti, nonché le

maggiori spese per ore straordinarie di lavoro (salvo se richiamate in Polizza le garanzie facoltative di cui all'Art. "4.6.11. Maggiori costi documentati" o all'Art. "7.6.2. Maggiori costi") e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

- 2) se le Cose assicurate non sono suscettibili di riparazione o sono oggetto di Furto, Rapina o Estorsione:
- nel caso in cui la Cosa assicurata sia stata costruita da non più di 10 anni dalla data del Sinistro, si stima il Valore a Nuovo deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, convenendo che, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - se trattasi di Cose fuori uso o inutilizzabili o costruite da oltre 10 anni al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.

Una Cosa si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come al punto 1) eguagliano o superano il valore del bene calcolato come al punto 2).

Il rimpiazzo o il ripristino delle Cose distrutte, danneggiate o sottratte dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, **salvo comprovata forza maggiore.**

Qualora il rimpiazzo o ripristino non avvengano nei termini di cui sopra, la Società limita l'Indennizzo al valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

La Società ha comunque facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale o al rimpiazzo delle Cose danneggiate o sottratte con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

E) Supporto Dati:

si stima il costo di riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché le spese necessarie per la ricostruzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro il termine sopra indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

F) Cose Particolari:

si stima il solo costo di rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose Particolari, **deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

L'Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.

G) Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi, effetti personali di Addetti e clienti:

si stima il Valore allo Stato d'Uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose danneggiate, **deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Non è previsto in alcun caso il Valore a Nuovo e l'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d'Uso.**

Per gli Oggetti Pregiati aventi valore storico/artistico, si stima il valore al momento e luogo del Sinistro avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore quali, a titolo esemplificativo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza:

- a) in caso di distruzione o perdita totale, la Società pagherà un importo pari al Valore commerciale stimato come sopra;
- b) in caso di danneggiamento, la Società pagherà il solo costo di restauro o ripristino, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale dopo e conseguentemente al Sinistro. L'Indennizzo per il costo di restauro o ripristino non potrà mai superare il valore commerciale determinato secondo i criteri di cui al punto a).

Qualora la cosa danneggiata faccia parte di un insieme o di una collezione, l'Indennizzo terrà conto esclusivamente della singola cosa, restando sempre escluso il deprezzamento dell'insieme o della collezione.

H) Valori e Denaro:

Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese effettivamente sostenute per le procedure di legge relative all'ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi. Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società, tempestivamente, l'Indennizzo riscosso, quando, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società – non prima della scadenza dei titoli stessi - indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, **fermo restando che, qualora le Cose distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

11.2.3. Indennità per differenziale storico artistico

(valida solo per la Sezione Incendio All Risks)

Nel caso in cui il Fabbricato sia assicurato come bene avente interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e che ciò risulti dall'iscrizione alla conservatoria dei registri immobiliari, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Polizza, pagherà un'indennità a copertura del differenziale storico artistico.

L'indennità comprende le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle parti di Fabbricato che risultino danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od al ripristino di dette parti;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la Tipologia Costruttiva accertata al momento del Sinistro, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Qualora si dimostrassero tecnicamente impossibili il restauro, il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le Cose danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro, si terrà conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società corrisponderà l'indennità solo se le spese sopra definite risulteranno effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Dall'indennità dovuta si dedurranno eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedessero al restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione delle parti di Fabbricato distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà il Sinistro secondo il normale disposto dell'art. "11.2.2. Determinazione del danno".

Nessuna ulteriore indennità, oltre quella già corrisposta, sarà dovuta dalla Società qualora, dopo che l'Assicurato abbia ripristinato, restaurato e/o ricostruito le Cose colpite dal Sinistro, si verificasse un intervento dell'Autorità che imponesse la demolizione di quanto già eseguito ed il susseguente rifacimento secondo criteri definiti dalla medesima.

La presente indennità è corrisposta esclusivamente entro il Limite di Indennizzo stabilito all'art. "4.8 – I miti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

11.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "11.2.2. Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre partite assicurate.

Inoltre, *esclusivamente per la Sezione Incendio All Risks*, se la Somma Assicurata con le Partite "Contenuto" ed "Aumento periodico di Merci", al momento del Sinistro, fosse maggiore del valore delle Cose che costituiscono le Partite stesse, la Somma Assicurata in eccedenza rispetto a tale valore viene imputata alle Somme Assicurate delle Partite "Fabbricato" e "Rischio Locativo", nei casi in cui, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi fosse insufficienza di valore assicurato.

Tale compensazione può avere luogo solo tra Partite riguardanti la stessa Ubicazione e non è possibile con la Partita di cui all'art. "4.6.14. Aumento periodico Merci" quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle coperture assicurative prestate a Primo Rischio Assoluto.

11.2.5. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

11.2.6. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;*
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;*
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;*
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;*
- procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "11.2.2. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.*

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

11.2.7. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 1.000.000,00 per la Sezione Incendio ed a € 200.000 per le Sezioni Furto ed Elettronica.

L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. La Società pagherà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.

Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

11.2.8. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, **salvo che:**

- alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto giudiziario relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
- sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
- vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

11.2.9. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

11.2.10. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

La presente condizione si applica soltanto alla sezione Incendio All Risks.

11.2.11. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato non la eserciti a sua volta.

11.2.12. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

11.2.13. Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

(valida solo per la Sezione Furto)

In caso di Sinistro le Somme assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. In tal caso non è prevista una restituzione dei Premi già corrisposti. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento di un'integrazione di Premio.

Per uno o più Sinistri accaduti nello stesso Periodo di Assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla Somma Assicurata.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, oppure l'Assicurato non accettasse le condizioni di reintegro, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto calcolato sulle Somme assicurate residue.

11.2.14. Recupero delle Cose assicurate e sottratte

(valida solo per le Sezioni Furto ed Elettronica)

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società tempestivamente:

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR
Norma valida esclusivamente per la sezione Incendio All Risks

11.2.15. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR

In caso di Sinistro dovuto ad Incendio o Allagamento e bagnamento d'acqua, l'Assicurato che ha sottoscritto la Polizza GLOBALE PICCOLA E MEDIA IMPRESA, avrà diritto, previa espressa richiesta, al servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ovvero al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da Sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità

11.2.16. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato:

- 1) dovrà contattare immediatamente il numero verde BELFOR Italia **800.820.189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- 2) dovrà comunicare i propri dati, il numero della Polizza ed un recapito telefonico.

Dopo aver contattato il Numero Verde BELFOR e ad esito delle predette comunicazioni, l'Assicurato riceverà immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo. BELFOR Italia si impegna ad effettuare il sopralluogo entro le 24 ore successive alla chiamata dell'Assicurato.

11.2.17. Sopralluogo

Durante il sopralluogo, il Responsabile Tecnico BELFOR:

- a) identificherà immediatamente le operazioni di salvataggio, risanamento, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il riavvio dell'attività dell'Assicurato;
- b) assumerà tutti i dati e le informazioni utili al fine di predisporre la proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica ed alle relative tempistiche di esecuzione;
- c) a seguito dell'accettazione dell'Assicurato della proposta tecnico economica tramite sottoscrizione del contratto tecnico-economico di Intervento di cui al successivo articolo "11.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR", concorderà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produktive dell'Assicurato.

11.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR

In caso di Sinistro, l'Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia contattando il Numero Verde **800.820.189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno secondo quanto previsto al precedente articolo "11.2.16. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

A seguito di tale richiesta di intervento, BELFOR Italia si impegna, ove possibile dando priorità di intervento all'Assicurato rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- a) fornire un immediato supporto tecnico telefonico;
- b) inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo;
- c) identificare gli interventi di salvataggio e bonifica necessari;
- d) emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica;
- e) gestire il flusso di informazioni tra l'Assicurato ed il suo personale di riferimento al fine di garantire l'efficienza dei Servizi, con la Società ed il perito della Società;

(collettivamente, i "Servizi P.I.A.®").

11.2.19. Informazioni sui Servizi

Ogni prestazione d'opera di salvataggio, risanamento e/o ripristino da parte di BELFOR Italia S.r.l. (i "Servizi di Salvataggio e Ripristino") sarà oggetto di proposta tecnico economica scritta secondo quanto previsto al precedente art. "11.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR" lettera d) e dovrà essere accettata e formalizzata dall'Assicurato mediante emissione di relativo ordine di intervento e sottoscrizione del relativo contratto tecnico-economico di Intervento.

I costi per i Servizi di Salvataggio e Ripristino effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - risanamento di fabbricati civili ed industriali - decontaminazione di Merci, attrezzature ed arredi - interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico dell'Assicurato.

Previo conferma dell'operatività di Polizza ed indennizzabilità del Sinistro da parte della Società nonché sottoscrizione di atto di cessione pro solvendo del credito dall'Assicurato a favore di BELFOR Italia per l'importo pattuito, essi saranno rimborsati dalla Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 e seguenti del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). Resta a carico dell'Assicurato la corresponsione diretta a BELFOR Italia dell'importo dell'IVA e dei costi derivanti dall'eventuale Scoperto di Polizza.

Resta inteso che, in difetto di conferma dell'operatività della Polizza da parte della Società, ovvero in caso di diniego della Società al rimborso del corrispettivo di tutti i costi per gli interventi effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.®, essi saranno direttamente corrisposti dall'Assicurato a BELFOR Italia.

I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sul luogo del Sinistro sono meramente indicativi e non vincolanti, ferma restando l'esigenza di garantire all'Assicurato un intervento il più possibile tempestivo.

BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure d'intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.

La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo ed integrale carico della stessa.

BELFOR Italia opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") e successive modifiche e integrazioni rilasciata a margine del presente contratto, HDI Assicurazioni S.p.A. informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.

Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di Assicurazione, HDI Assicurazioni S.p.A. può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

11.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile

11.3.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono:

- a) informare tempestivamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

- b) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo consenso della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

11.3.2. Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. *Si precisa che per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.*

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.*

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

11.3.3. Assicurazione parziale

Salvo sia richiamata ed operante la garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati", il Premio della Sezione di Responsabilità Civile è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che partecipano all'Attività Dichiarata.

Qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato alla stipulazione del contratto e quello accertato al momento del Sinistro.

Tuttavia, la Società rinuncia all'applicazione della suddetta proporzione qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore ad 1 (uno) Addetto. In caso di eccedenza superiore ad 1 (uno) Addetto sarà invece applicata la proporzione senza tenere conto, nel calcolo dell'Indennizzo, della tolleranza concessa. Inoltre, tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione della Polizza.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga a rettificare il numero degli Addetti per la residua durata del contratto a partire dalla prima scadenza annuale della Polizza successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà la proporzione senza deroga alcuna.

Diversamente, se richiamata ed operante la garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati", il Premio della Sezione di Responsabilità Civile è calcolato sul Valore di Ricostruzione a nuovo del Fabbricato. Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro risulti un Valore di Ricostruzione del Fabbricato inferiore a quello dichiarato e indicato nella Scheda di Polizza, si procederà all'applicazione della Regola Proporzionale.

11.4 - Norme valide per la sezione Danni all'ambiente

11.4.1. Obblighi specifici – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- A) In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto secondo le modalità indicate al precedente art. "11.1.1. Obblighi", entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
- B) L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire all'Assicuratore la verifica delle cause del Sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della Polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
- C) In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, III comma del Codice Civile, a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di Interventi di Emergenza o di Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia Imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

11.4.2. Pluralità di coperture

Qualora per i fatti oggetto di copertura con la presente Sezione risultino operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'Assicurato, anche in ragione della eventuale natura Claims Made di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette Polizze.

11.4.3. Oneri dell'Assicurato in sede di denuncia del Sinistro

E' a carico dell'Assicurato – pena la non indennizzabilità del Sinistro – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'Indennizzo ed in particolare – data la regolamentazione temporale (Loss Occurrence) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente, al Periodo di Vigenza della Polizza.

11.4.4. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari ad un quarto (25%) del Massimale della presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda.* Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle spese di giustizia penale.

11.4.5. Istruttoria del Sinistro

L'Assicurato prende atto che i periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosene altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza da parte della Società.

11.4.6. Interventi per conto dell'Assicurato

A seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Sezione, la Società – su richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile – si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti dall'art. "8.2 – Oggetto dell'Assicurazione". **La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla presente Sezione e fino a quando ne avrà interesse.**

11.4.7. Servizio gestione crisi - Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media

In virtù del presente servizio l'Assicurato ha diritto, in caso di Sinistro risarcibile dalla presente Sezione, nella fase della gestione dell'emergenza:

- A) PRONTO INTERVENTO** - a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento per l'effettuazione degli Interventi di Emergenza, contattando il Numero Verde qui sotto indicato:

BELFOR Italia S.r.l. – Numero verde 800.820.189.

In seguito a tale richiesta di intervento il Fornitore Pronto Intervento provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predispone ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per gli Interventi di Emergenza ed emettere una proposta tecnico economica.

A fronte dell'utilizzo del presente servizio per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza, alle condizioni ivi stabilite e con il Fornitore Pronto Intervento indicato, la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia della presente Sezione, da applicare agli importi indennizzabili, pari al 25%.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") e successive modifiche e integrazioni rilasciata a margine del presente contratto, HDI Assicurazioni S.p.A. informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.

Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, HDI Assicurazioni S.p.A. può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

- B) GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA** – ad avere, a titolo gratuito, il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente, per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al Sinistro, qui sotto indicato:

- Ufficio stampa: **Lifegate Consulting S.r.l. – Telefono +39 342 79 88 182**
- e-mail: **gestionecrisi@lifegate.com**

In particolare tale consulenza, a carico della Società e gratuita per l'Assicurato prevede, per la migliore gestione della crisi:

- consulenza personalizzata per individuare la migliore modalità e contenuti nella gestione dei rapporti con i media;
- supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Per usufruire di tale Servizio l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente all'ufficio stampa qui sopra indicato. Per l'espletamento del servizio non sarà necessario alcun anticipo da parte dell'Assicurato. Il costo dell'assistenza sarà infatti interamente a carico della Società.

Eventuali ulteriori attività non sono comprese nel presente servizio e saranno eventualmente erogate dall'ufficio stampa su espressa richiesta dell'Assicurato al di fuori del presente Servizio.

11.4.8. Servizio gestione Sinistro - Assistenza legale e supporto tecnico

Fermo quanto previsto dall'art. "11.4.4. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", ed a loro integrazione, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di supporto completo nella gestione del Sinistro, sia legale che tecnico.

In particolare l'Assicurato potrà avvalersi, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Danni all'ambiente", del know-how e della consulenza da parte del team di esperti della Società, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- avvocati civili e penalisti specializzati in diritto ambientale;
- consulenti tecnici;
- società di bonifica;
- società di pronto intervento.

Obiettivo del Servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Società al fine di:

- riprendere le attività nel più breve tempo possibile;
- affidare la propria assistenza legale ai migliori professionisti del settore;
- scegliere progettisti e i tecnici per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino, affidabili e professionali;
- gestire al meglio i rapporti con gli enti;
- ridurre il più possibile l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

In virtù dell'utilizzo del presente Servizio e del coinvolgimento della Società per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per Sinistri indennizzabili dalla presente Polizza, la stessa:

- per interventi da essa autorizzati, ha la facoltà di concedere acconti sulle spese sostenute e validate dall'attività di perizia e/o anticipi sulle spese da sostenere;
- riconoscerà un importo aggiuntivo, relativamente alle spese legali rispetto a quanto indicato nell'art "11.4.4. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", nella misura del 10% del sottolimito della presente Sezione.

Il presente servizio è operante fino a quando la Società ne ha interesse, a condizione che:

- sia stato espressamente richiamato nella Scheda di Polizza;
- il Sinistro sia indennizzabile dalla presente Polizza.

Si precisa che l'attivazione del Servizio non costituisce di per sé conferma dell'operatività della garanzia.

11.5 - Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, **previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.**

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento il fornitore delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

11.5.1. Obblighi specifici

A) Servizio Assistenza Impresa e Servizio Assistenza alla persona (artt. 9.1 e 9.2)

In caso di Sinistro prima di prendere qualsiasi decisione devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

- per telefonate dall'Italia: **800.066.318**
- per telefonate dall'Italia e dall'estero: **+39.02.58.24.61.11**

Se nel momento del bisogno non è possibile telefonare perché non se ne ha la possibilità si deve telefonare appena possibile. Non fare niente senza telefonare prima alla Struttura Organizzativa.

Se non si telefona alla Struttura Organizzativa, quest'ultima potrebbe rifiutarsi di fornire le Prestazioni di assistenza.

In questo caso potrebbe applicarsi l'art. 1915 del Codice Civile.

B) Servizio Assistenza Digitale sicuro (artt. 9.3)

In caso di Sinistro, si deve telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

- per telefonate dall'Italia: **800.066.318**
- per telefonate dall'Italia e dall'estero: **+39.02.58.24.61.11**

Se non è possibile telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non se ne ha la possibilità, si deve chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non si telefona alla Struttura Organizzativa, quest'ultima potrebbe rifiutarsi di fornire le Prestazioni di assistenza.

In questo caso potrebbe applicarsi l'art. 1915 del Codice Civile.

Nello specifico per la Prestazione di cui al punto "6) Supporto Apparecchi digitali" **l'Assicurato deve essere disponibile a collaborare con la Struttura Organizzativa per verificare prima dell'intervento che il problema del guasto o malfunzionamento non sia dovuto:**

- ad Apparecchio Digitale rotto a causa di danno accidentale;
- a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi);
- a mancanza di connessione internet;
- ad interruzione di fornitura elettrica;
- ad interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico;
- a problemi che dovranno essere risolti col gestore.

Se il tecnico specializzato intervenuto rilevasse in modo chiaro che il problema del guasto o malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo dell'invio del tecnico verrà interamente addebitato a quest'ultimo.

11.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: **+39 045.82.90.411**
- Mail per invio nuove denunce di Sinistro: **denunce@ARAG.it**
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: **+39 045.82.90.557**
- Mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **sinistri@ARAG.it**
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **+39 045.82.90.449**

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

11.6.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Nel caso sia operante la garanzia facoltativa "10.6.1. Retroattività", *se il Contraente ha stipulato un precedente contratto di Tutela Legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente Polizza anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.*

11.6.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e *si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.*

Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG si riserva di verificare preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato *tra gli iscritti all'albo, in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.*

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, *pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.*

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte *solo se preventivamente autorizzate da ARAG.*

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

11.6.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo. *L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.*

11.6.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, *la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.*

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, *previo esperimento del tentativo di mediazione.*

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

11.6.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nel pacchetto sicurezza; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, *purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.*

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a

prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

11.6.6. Assicurazione parziale

Premesso che il Premio della sezione Tutela Legale è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che partecipano all'Attività Dichiarata, qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato alla stipulazione del contratto e quello accertato al momento del Sinistro.

Tuttavia, la Società rinuncia all'applicazione della suddetta proporzione qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore ad 1 (uno) Addetto. In caso di eccedenza superiore ad 1 (uno) Addetto sarà invece applicata la proporzione senza tenere conto, nel calcolo dell'Indennizzo, della tolleranza concessa. Inoltre, tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione della Polizza.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga a rettificare il numero degli Addetti per la residua durata del contratto a partire dalla prima scadenza annuale della Polizza successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà la proporzione senza deroga alcuna.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5831 – Ed. 07/2020

